SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 182

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 5 agosto 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 130

Regione Toscana

ORDINANZA 26 giugno 1996.

Stoccaggio di rifiuti provenienti dai comuni della Versilia nella stazione di trasferimento R.S.U. di Pioppogatto (Massarosa) a seguito dell'emergenza per l'alluvione del 19 giugno 1996.

ORDINANZA 27 giugno 1996.

Stoccaggio di rifiuti provenienti dai comuni della Garfagnana nell'area industriale località Zinepri (comune di Gallicano) a seguito dell'emergenza per l'alluvione del 19 giugno 1996.

ORDINANZA 28 giugno 1996.

Disposizioni organizzative per l'affidamento dell'incarico di commissario delegato al presidente della giunta regionale ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per gli eventi calamitosi verificatisi nel 1995.

ORDINANZA 28 giugno 1996.

Nomina del sub-commissario e disposizioni organizzative per l'affidamento dell'incarico di commissario delegato al presidente della giunta regionale ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per gli eventi alluvionali del giorno 19 giugno 1996.

ORDINANZA 28 giugno 1996.

Integrazioni alle ordinanze n. 1 del 26 giugno 1996 e n. 2 del 27 giugno 1996 relativamente allo stoccaggio di rifiuti provenienti dai comuni della Versilia e della Garfagnana.

ORDINANZA 1° luglio 1996.

Costituzione dell'ufficio commissariale di cui all'ordinanza P.G. n. 4 del 28 giugno 1996.

ORDINANZA 1° luglio 1996.

Criteri e modalità di concessione dei contributi di prima assistenza e per la sistemazione dei nuclei familiari ed assegnazione dei fondi ai comuni.

ORDINANZA 8 luglio 1996.

Integrazione all'ordinanza n. 6 del 1° luglio 1996 e rettifica di errore materiale relativamente all'ordinanza n. 7 del 1° luglio 1996.

ORDINANZA 11 luglio 1996.

Disposizioni per la ripulitura dei canali e dei fossi di scolo, dei rii e dei loro affluenti di competenza dei proprietari, dei conduttori e degli altri soggetti obbligati.

ORDINANZA 11 luglio 1996.

Accettazione del prestito infruttifero dal Monte dei Paschi di Siena per anticipazione di interventi di prima assistenza alle popolazioni colpite.

ORDINANZA 11 luglio 1996.

Anticipazione ai comuni dei fondi di cui all'ordinanza commissariale n. 7/96.

ORDINANZA 11 luglio 1996.

Approvazione dello schema di convenzione per il conferimento di incarico professionale al prof. ing. Enio Paris e al dott. Paolo Billi.

Da 96A4943 a 96A4954

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 19 luglio 1996.

Emissione di certificati di credito del Tesoro 9,50% 1° gennaio 1994/1999, ottava tranche, da assegnare per l'estinzione dei crediti d'imposta ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 457.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, tra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione dei bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996;

Visto il decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, recante disposizioni varie in materia tributaria, ed, in particolare, l'art. 10, con cui si prevede che all'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto, relative ai periodi di imposta chiusi entro il 31 dicembre 1985, si provvede mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato;

Visto, altresì, l'art. 11 del citato decreto-legge n. 16 del 1993, come integrato dall'art. 2 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, convertito nella legge 22 luglio 1994, n. 457, con cui si dispone che:

le disposizioni di cui all'art. 10 del citato decreto-legge n. 16 del 1993 si applicano altresì all'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto relative ai periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1986, nonché all'estinzione dei crediti di cui al primo comma del medesimo art. 11;

il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1° gennaio 1994;

l'importo massimo dell'emisssione dei titoli non può superare lire 7.500 miliardi, con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993;

con apposito decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 novembre 1993, sono determinate le caratteristiche, le modalità e le procedure di assegnazione dei titoli;

la differenza tra il suddetto importo di lire 7.500 miliardi e quello dei crediti di cui è stato chiesto il rimborso, ai sensi della succennata normativa, è destinata all'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta chiusi tra il 1° gennaio 1987 e il 31 dicembre 1990, con le modalità e nei limiti indicati nell'art. 2 del citato decreto-legge n. 307 del 1994;

in caso di non integrale utilizzo dell'ammontare disponibile, la differenza è aggiunta all'importo destinato all'estinzione dei crediti di cui al comma 2-*bis* dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 16 del 1993, relativi al periodo d'imposta chiuso entro il 31 dicembre 1987;

Visto il proprio decreto n. 101221 dell'8 ottobre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 14 ottobre 1993, con il quale si è provveduto, in applicazione dell'art. 11 del citato decreto-legge n. 16 del 1993, a fissare le caratteristiche dei titoli da emettersi ai sensi della norma stessa, stabilendo che ai soggetti creditori d'imposta verranno assegnati certificati di credito del tesoro quinquennali, con godimento 1° gennaio 1994, al tasso d'interesse annuo lordo del 9,50%;

Visto il decreto ministeriale del 27 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992, con cui il Ministro delle finanze ha provveduto, a norma dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 26 marzo 1992, n. 244, a determinare le modalità di presentazione delle richieste e le procedure per la rilevazione dei crediti che possono essere oggetto di estinzione, stabilendo, fra l'altro, che venga trasmesso al Ministero del tesoro un esemplare degli elenchi riepilogativi — recanti l'ammontare dei crediti da estinguere — dei contribuenti aventi diritto al rimborso;

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 101410 del 17 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 29 dicembre 1993;

n. 397563 del 31 marzo 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 1993;

n. 397893 del 3 giugno 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 16 giugno 1994;

n. 398200 del 1° agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 10 agosto 1994;

n. 593368 del 20 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1995;

n. 786236 del 18 gennaio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1996;

n. 786579 del 4 marzo 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 14 marzo 1996;

n. 101131 del 25 settembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 28 settembre 1993;

n. 397077 del 14 gennaio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 14 febbraio 1994;

n. 397622 del 6 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 1994;

n. 397733 del 6 maggio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 16 maggio 1994;

n. 398118 del 19 luglio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 26 luglio 1994;

n. 593356 del 20 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 7 aprile 1995,

con cui sono state disposte, in attuazione dell'art. 11 del citato decreto-legge n. 16 del 1993 e dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 307 del 1994, emissioni di certificati di credito del Tesoro, destinati all'estinzione di crediti d'imposta per complessive L. 7.327.381.836.000;

Vista la lettera in data 8 luglio 1996 con la quale il Ministero delle finanze, nel comunicare che l'importo residuo di L. 172.618.164.000 (pari alla differenza tra i citati importi di lire 7.500 miliardi e di lire 7.327.381.836.000) può essere parzialmente utilizzato, quanto a L. 118.550.462.000, per il rimborso dei crediti afferenti l'anno 1987, ha trasmesso un apposito elenco, facente parte integrante del presente decreto, riguardante n. 22 contribuenti creditori d'imposta ai sensi della medesima disposizione legislativa, per un totale di crediti ammessi al rimborso pari a L. 106.992.750.000;

Ritenuto pertanto che occorre procedere all'emissione di una ottava tranche dei citati certificati di credito del Tesoro 9,50%, con godimento 1° gennaio 1994, di durata quinquennale, da destinare al rimborso dei crediti d'imposta relativi all'anno 1987, per l'importo, debitamente arrotondato, di L. 107.002.000.000, e che contro il rilascio dei suddetti titoli di Stato verrà versato all'entrata del bilancio statale l'importo corrispondente ai crediti d'imposta ammessi a rimborso (L. 106.992.750.000), nonché l'importo di L. 9.250.000 pari alla differenza fra la suddetta somma e l'ammontare dei titoli emessi;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e per le finalità di cui all'art. 2, ultimo periodo, del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, convertito nella legge 22 luglio 1994, n. 457, è disposta l'emissione di una ottava tranche di certificati di credito del Tesoro al portatore, per l'importo di nominali L. 107.002.000.000, alle seguenti condizioni:

durata: cinque anni;

godimento: 1° gennaio 1994;

prezzo d'emissione: alla pari;

tasso d'interesse: 9,50% annuo lordo, pagabile posticipatamente il 1° gennaio di ogni anno;

rimborso: in unica soluzione, il 1° gennaio 1999.

Art. 2.

Restano ferme tutte le altre condizioni e modalià di emissione stabilite con il decreto del 17 dicembre 1993, menzionato nelle premesse.

Art. 3.

Gli oneri per interessi derivati dal presente decreto e gravanti sull'anno finanziario 1996, valutati in lire 20.330.380.500, faranno carico al capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno in corso, ed ai capitoli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale, gravanti sull'anno finanziario 1999, faranno carico ad apposito capitolo che verrà istituito nello stato di previsione per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9537 per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 1996

Il Ministro: CIAMPI

ALLEGATO AL DECRETO MINISTERIALE N 187502 DEL 19 LUGLIO 1996

AZIENDE DI CREDITO IN PROPRIO E/O MANDATARIE

PROG	CODICE ABI	DENOMINAZIONE
1	1005	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

CREDITORE D'IMPOSTA	IMP. DA RIMBORSARE	IMPORTO CERTIFICATI	ARROTONDAMENTO
1 B.N.L. HOLDING ITALIA S.P.A. CODICE FISCALE: 02000450581	4.542.897	4 543 000	103
2 ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA MEDICI CODICE FISCALE: 80015110580	4.937.811	4.938 000	189
TOTALE IMPORTI PER L'AZIENDA DI CREDITO	9 480.708	9.481.000	292

PROG	CODICE ABI	DENOMINAZIONE
2	1025	IST.BANC. SAN PAOLO TORINO SPA

CREDITORE D'IMPOSTA	IMP. DA RIMBORSARE	IMPORTO CERTIFICATI	ARROTONDAMENTO
1 REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI SOC CODICE FISCALE: 00875360018	5.193.635	5 194.000	365
2 AGRICOLA FINANZIARIA SPA CODICE FISCALE: 01174030153	5.035 544	5.036.000	456
TOTALE IMPORTI PER L'AZIENDA DI CREDITO	10.229.179	10.230.000	821

N.B. GLI IMPORTI SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA.

AZIENDE DI CREDITO IN PROPRIO E/O MANDATARIE

PROG	CODICE ABI	DENOMINAZIONE
3	2002	BANCA COMMERCIALE ITALIANA

CREDITORE D'IMPOSTA	IMP DA RIMBORSARE	IMPORTO CERTIFICATI	ARROTONDAMENTO
1 3M ITALIA FINANZIARIA S.P.A. CODICE FISCALE: 00100190610	4.053.792	4.054 000	208
2 UNIONE ITALIANA DI RIASSICURAZIONE S P A CODICE FISCALE: 00605320589	5 655.589	5 656 000	411
3 UCAR CARBON ITALIA S.P.A. CODICE FISCALE: 09749070158	4 930.783	4 931 000	217
4 MONTECATINI TECNOLOGIE SRL CODICE FISCALE: 80005690278	4 789.437	4 790.000	563
TOTALE IMPORTI PER L'AZIENDA DI CREDITO	19 429 601	19 431 000	1 399

PROG	CODICE ABI	DENOMINAZIONE
4	2008	CREDITO ITALIANO

CREDITORE D'IMPOSTA	IMP DA RIMBORSARE	IMPORTO CERTIFICATI	ARROTONDAMENTO
1 SOCIETA' CAVI PIRELLI SPA CODICE FISCALE: 00470500018	4 923 441	4 924 000	559
TOTALE IMPORTI PER L'AZIENDA DI CREDITO	4 923 441	4 924 000	559

N.B. GLI IMPORTI SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

AZIENDE DI CREDITO IN PROPRIO E/O MANDATARIE

PROG	CODICE ABI	DENOMINAZIONE
5	3002	BANCA DI ROMA SPA

CREDITORE D'IMPOSTA	IMP. DA RIMBORSARE	IMPORTO CERTIFICATI	ARROTONDAMENTO
1 KOHOUTEK-FINANZIARIA INVESTIMENTI S.P.A. CODICE FISCALE: 02042170585	4 580 700	4 581.000	300
TOTALE IMPORTI PER L'AZIENDA DI CREDITO	4.580 700	4 581 000	300

PROG	CODICE ABI	DENOMINAZIONE
6	3042	CARIMONTE BANCA SPA

CREDITORE D'IMPOSTA	IMP. DA RIMBORSARE	IMPORTO CERTIFICATI	ARROTONDAMENTO
1 CARIMONTE BANCA S.P.A. CODICE FISCALE: 04072760376	4.975 431	4 976.000	569
TOTALE IMPORTI PER L'AZIENDA DI CREDITO	4.975.431	4 976.000	569

PROG	CODICE ABI	DENOMINAZIONE
7	5387	BANCA POP.EMILIA(MODENA)

CREDITORE D'IMPOSTA	IMP. DA RIMBORSARE	IMPORTO CERTIFICATI	ARROTONDAMENTO
1 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SOC COOP. A R L CODICE FISCALE: 01153230360	4 612.225	4 613 000	775
TOTALE IMPORTI PER L'AZIENDA DI CREDITO	4.612.225	4 613 000	775

N B GLI IMPORTI SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

AZIENDE DI CREDITO IN PROPRIO E/O MANDATARIE

PROG	CODICE ABI	DENOMINAZIONE
8	5424	BANCA POPOLARE DI BARI

CREDITORE D'IMPOSTA	IMP DA RIMBORSARE	IMPORTO CERTIFICATI	ARROTONDAMENTO
1 BANCA POPOLARE DI BARI SOC COOP A R L CODICE FISCALE: 00254030729	4 998 869	4 999 000	131
TOTALE IMPORTI PER L'AZIENDA DI CREDITO	4 998.869	4 999.000	131

PROG	CODICE ABI	DENOMINAZIONE
9	6020	CASSA DI RISP. DI PRATO SPA

CREDITORE D'IMPOSTA	IMP DA RIMBORSARE	IMPORTO CERTIFICATI	ARROTONDAMENTO
1 CASSA DI RISPARMI E DEPOSITI DI PRATO CODICE FISCALE: 00636640484	4 913 803	4 914 000	197
TOTALE IMPORTI PER L'AZIENDA DI CREDITO	4 913.803	4 914.000	197

PROG	CODICE ABI	DENOMINAZIONE
10	6075	C SSA RISP. DI ALESSANDRIA SPA

CREDITORE D'IMPOSTA	IMP DA RIMBORSARE	IMPORTO CERTIFICATI	ARROTONDAMENTO
1 CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA S P.A CODICE FISCALE: 00186450060	5 264.088	5 265.000	912
TOTALE IMPORTI PER L'AZIENDA DI CREDITO	5.264 088	5.265 000	912

N.B. GLI IMPORTI SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA.

AZIENDE DI CREDITO IN PROPRIO E/O MANDATARIE

PROG	CODICE ABI	DENOMINAZIONE
11	6155	CARISPA DI FERRARA SPA

CREDITORE D'IMPOSTA	IMP DA RIMBORSARE	IMPORTO CERTIFICATI	ARROTONDAMENTO
1 CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA CODICE FISCALE: 00112530381	5.643.645	5.644 000	355
TOTALE IMPORTI PER L'AZIENDA DI CREDITO	5.643 645	5 644 000	355

PROG	CODICE ABI	DENOMINAZIONE
12	6230	CARISPA PARMA E PIACENZA SPA

CREDITORE D'IMPOSTA	IMP. DA RIMBORSARE	IMPORTO CERTIFICATI	ARROTONDAMENTO
1 CASSA DI RISPARMIO DI PIACENZA E VIGEVANO CODICE FISCALE: 00110450335	5.138.051	5.139 000	949
2 CIR COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE SPA CODICE FISCALE: 03519120018	4 087.834	4 088 000	166
3 CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA S P.A. CODICE FISCALE: 01824530347	4 336 594	4.337.000	406
TOTALE IMPORTI PER L'AZIENDA DI CREDITO	13 562.479	13 564 000	1 521

N B GLI IMPORTI SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA.

AZIENDE DI CREDITO IN PROPRIO E/O MANDATARIE

PROG	CODICE ABI	DENOMINAZIONE
13	6285	CARISPA DI RIMINI SPA

CREDITORE D'IMPOSTA	IMP. DA RIMBORSARE	IMPORTO CERTIFICATI	ARROTONDAMENTO
1 CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI S.P A. CARIM CODICE FISCALE: 00205680408	5.013.820	5.014 000	180
TOTALE IMPORTI PER L'AZIENDA DI CREDITO	5 013 820	5 014 000	180

PROG	CODICE ABI	DENOMINAZIONE
14	6320	B C. DI RISP. DI TORINO SPA

CREDITORE D'IMPOSTA	IMP DA RIMBORSARE	IMPORTO CERTIFICATI	ARROTONDAMENTO
1 FINANZIARIA REGIONALE VALLE D'AOSTA S.P A. CODICE FISCALE: 00415280072	4 706.747	4 707 000	253
2 FEDERBANCA CREDITO AGRARIO FONDIARIO INDUSTRIALE S.P.A. CODICE FISCALE: 03113700011	4 658 014	4 659.000	986

N B. GLI IMPORTI SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA.

Totale importo rimborsato	106 992 750 000
Totale importo certificati	107 002 000 000
Totale arrotondamento	9 250 000
Numero contribuenti	22

Variazioni da apportare all'elenco

Vecchia denominazione 6) Carimonte

Nuova denominazione Rolo Banca 1473

96A4933

DECRETO 24 luglio 1996.

Modificazione al decreto ministeriale 9 novembre 1995, in ordine alle modalità di assegnazione dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° gennaio 1996, da assegnare, per l'estinzione dei crediti d'imposta, ai sensi dell'art. 3-*bis* del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, recante disposizioni in materia tributaria, ed, in particolare, gli articoli 10 ed 11, con cui sono state definite le modalità e le condizioni per l'estinzione dei crediti d'imposta mediante assegnazione di titoli di Stato;

Visto il decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1995, n. 349, recante disposizioni varie in materia tributaria, ed, in particolare, l'art. 3-*bis*, con cui si stabilisce, fra l'altro, che:

per l'estinzione dei crediti d'imposta sul valore aggiunto e relativi interessi, risultanti dalle dichiarazioni relative all'anno 1992 presentate dai soggetti di cui all'art. 11, comma 1, del citato decreto-legge n. 16 del 1993, non rimborsati mediante assegnazione di titoli di Stato alla data di entrata in vigore del suddetto decreto-legge n. 250 del 1995, il Ministero del tesoro è autorizzato ad emettere ulteriori titoli di Stato aventi libera circolazione;

con decreto del Ministro del tesoro da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 349 del 1995, sono stabilite le caratteristiche, le modalità e le procedure di assegnazione dei titoli stessi;

Visto il proprio decreto in data 9 novembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 18 novembre 1995, con il quale sono state fissate le caratteristiche finanziarie dei suddetti titoli di Stato, stabilendo che ai soggetti creditori d'imposta ai sensi della citata normativa verranno assegnati certificati di credito del Tesoro a tasso variabile, con godimento 1° gennaio 1996, ed, in particolare, il terzo comma dell'art. 2, ove si prevede che i predetti certificati verranno emessi per un importo corrispondente all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta, arrotondando, quando necessario, al milione inferiore l'importo di ciascun credito;

Vista la lettera in data 16 luglio 1996, con cui il Ministero delle finanze ha rappresentato le difficoltà tecniche che tale arrotondamento al milione inferiore comporterebbe in sede di attuazione delle procedure meccanografiche relative alla predisposizione degli elenchi concernenti i soggetti creditori d'imposta, con conseguente notevole ritardo nell'effettuazione dei rimborsi, ed ha chiesto di modificare il predetto decreto del 9 novembre 1995, prevedendo l'arrotondamento dei singoli crediti al milione superiore;

Attesa l'opportunità di procedere alla modifica del citato decreto del 9 novembre 1995 nei termini richiesti dal suddetto Dicastero;

Decreta:

Il terzo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 9 novembre 1995, citato nelle premesse, è sostituito dal seguente:

«I certificati di credito verranno emessi per un importo corrispondente all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta risultante dall'elenco dei contribuenti, di cui al precedente art. 1, arrotondando, quando necessario, al milione superiore l'importo di ciascun credito».

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 1996

Il Ministro: CIAMPI

96A5065

DECRETO 24 luglio 1996.

Accertamento degli importi effettivamente collocati relativi al prestito della Repubblica italiana, della durata di cinque anni, suddiviso in due tranches, denominate in lire italiane e in dollari statunitensi, emesso a fronte della dismissione di azioni dell'INA S.p.a. detenute dal Tesoro.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981) come risulta modificato dall'art. 14 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di prestiti internazionali;

Visto l'art. 9, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con il quale si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro è determinata ogni caratteristica, clausola accessoria, condizione, modalità di emissione e di collocamento dei titoli da emettere in lire, in ECU, o in altre valute;

Visto altresì il comma 3 del medesimo art. 9 e l'art. 1 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, come modificato con decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito, nella legge 6 marzo 1996, n. 110, riguardanti l'utilizzo dei titoli di Stato in sede di alienazione delle partecipazioni dello Stato;

Visto il proprio decreto n. 787362 del 18 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 2 luglio 1996, n. 153, con il quale si è disposta un'emissione sui mercati internazionali di titoli del Tesoro, fino ad un ammontare massimo corrispondente al valore di conversione delle azioni dell'INA S.p.a. di proprietà disponibile del Tesoro, suddivisa in due tranches, entrambe di durata quinquennale, a tasso di interesse fisso, l'una denominata in lire e l'altra in dollari statunitensi;

Visto, in particolare, l'ultimo comma dell'art. 1 del predetto decreto ministeriale del 18 giugno 1996, che ha previsto che l'ammontare di entrambe le tranches potrà essere aumentato fino ad un massimo del 15%;

Visto il proprio decreto n. 787385 del 20 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 luglio 1996, n. 156, con il quale, fra l'altro, sono stati determinati rispettivamente in lire 1.630.245.000.000 ed in dollari USA 1.062.670.000 gli importi nominali delle due tranches del suddetto prestito;

Visto, in particolare, l'art. 1 del predetto decreto del 20 giugno 1996, con il quale si prevede, fra l'altro, che con apposito decreto ministeriale, al termine del periodo di collocamento del prestito, verranno accertati gli importi effettivamente collocati relativi alle due tranches del prestito stesso;

Vista la nota in data 24 giugno 1996, con la quale i Global Coordinators incaricati del collocamento dei titoli hanno comunicato l'intenzione di collocare anche la quota del 15% di cui all'art. 1 del citato decreto ministeriale del 18 giugno 1996;

Viste le sottoindicate quietanze, emesse dalla sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, in relazione al versamento del netto ricavo delle due tranches del prestito al capitolo 5100, art. 2, dell'entrata del bilancio statale:

quietanza n. 67574 del 28 giugno 1996, di lire 1.598.428.518.750, concernente il netto ricavo della prima tranche, dell'importo di nominali lire 1.630.245.000.000;

quietanza n. 67580 del 28 giugno 1996, di lire 1.600.023.361.641, concernente il netto ricavo della seconda tranche, dell'importo di nominali dollari USA 1.062.670.000;

Considerata la necessità di accertare gli importi collocati, relativi alle due tranches del prestito;

Decreta:

Ferme restando le altre condizioni previste nei decreti ministeriali n. 787362 del 18 giugno 1996 e n. 787385 del 20 giugno 1996, citati in premessa, gli importi effettivamente collocati relativi alle due tranches del prestito, emesso con i provvedimenti medesimi, sono accertati come segue:

I tranche in lire:

importo complessivo: lire 1.630.245.000.000 di cui: lire 1.420.000.000.000 in relazione all'offerta iniziale e lire 210.245.000.000 in relazione all'offerta aggiuntiva;

II tranche in dollari USA:

importo complessivo: dollari USA 1.062.670.000 di cui: dollari USA 925.000.000 in relazione all'offerta iniziale e dollari USA 137.670.000 in relazione all'offerta aggiuntiva.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 1996

Il Ministro: CIAMPI

96A5030

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 23 luglio 1996.

Elezioni del consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante norme sull'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria;

Visto l'art. 45, comma 2, del citato decreto legislativo n. 545 del 1992, come modificato dall'art. 11, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 22 giugno 1996, n. 329, che prevede che le elezioni per la prima costituzione del consiglio di presidenza della giustizia tributaria hanno luogo entro il 31 dicembre 1996;

Visto l'art. 21, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 545 del 1992, che prevede che le succitate elezioni sono indette con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* almeno trenta giorni prima della data stabilita, e si svolgono in un giorno festivo dalle ore 9 alle ore 21;

Visto l'art. 21, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 545 del 1992, che prevede l'istituzione presso il Ministero delle finanze dell'ufficio elettorale centrale e presso ciascuna direzione regionale delle entrate di un ufficio elettorale regionale, nominati dal Ministro delle finanze, nelle rispettive composizioni stabilite nel medesimo comma 2;

Visto l'art. 45, comma 1, e l'art. 17, commi 2 e 4 dello stesso decreto legislativo n. 545 dell 1992 che individuano, rispettivamente, l'elettorato attivo e l'elettorato passivo;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono indette le elezioni per la prima costituzione del consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

2. Le elezioni si svolgono nella data del 13 ottobre 1996.

Art. 2.

1. Formano l'elettorato attivo tutti i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali e delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado delle province di Trento e Bolzano, nominati a norma dell'art. 43 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.

2. Formano l'elettorato passivo i soggetti di cui al comma 1 appartenenti a ciascuna delle qualifiche previste dall'art. 17, comma 2 e 4, dello stesso decreto legislativo n. 545 del 1992.

3. In caso di parità di voti tra due o più candidati viene eletto il soggetto più anziano di età.

Art. 3.

1. Sono nominati i seguenti componenti dell'ufficio elettorale centrale:

a) dott. Semeraro Lorenzo presidente della commissione tributaria regionale di Bari;

b) dott. Bruno Giulio presidente di sezione della commissione tributaria provinciale di Bologna;

c) dott. Badioli Luigi giudice tributario della commissione tributaria provinciale di Pesaro.

2. Sono nominati componenti del rispettivo ufficio elettorale regionale il presidente di ciascuna commissione tributaria regionale, nonché il presidente di sezione ed il giudice tributario con maggiori anzianità.

3. L'anzianità di cui al comma 2 è quella dell'età, dal momento che, nella fase di prima applicazione del decreto legislativo n. 545 del 1992, l'anzianità nell'incarico decorre per tutti i giudici tributari dal 1° aprile 1996, data di insediamento dei nuovi organi giurisdizionali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 1996

Il Ministro: VISCO

96A5093

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 20 luglio 1996.

Scioglimento del consiglio generale della comunità montana «Zona del Tanagro», in Buccino.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerato che il consiglio generale della comunità montana «Zona del Tanagro», con sede in Buccino (Salerno), non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1996, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge ed avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 39, commi 1, lettera *c)*, e 2, e 49 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio generale della comunità montana «Zona del Tanagro», con sede in Buccino (Salerno), è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Gaetano Infantino è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio, alla giunta ed al presidente.

Roma, 20 luglio 1996

Il Ministro: NAPOLITANO

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio, alla giunta ed al presidente.

Roma, 20 luglio 1996

Il Ministro: NAPOLITANO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il consiglio generale della comunità montana «Zona del Tanagro», con sede in Buccino (Salerno), si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1996.

Essendo, infatti, scaduto il termine entro il quale il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato ai sensi delle vigenti norme, il comitato regionale di controllo di Salerno, con provvedimento n. 1338/C.S. del 5 marzo 1996, diffidava il consiglio suddetto ad approvare il bilancio entro il termine di venti giorni dalla ricezione dell'atto di diffida.

Tuttavia, decorso anche tale termine infruttuosamente, l'organo di controllo, con decisione del 9 aprile 1996, nominava un commissario «ad acta» che, in via sostitutiva, approvava il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996 in data 9 maggio 1996.

Il prefetto di Salerno, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, commi 1, lettera *c)*, e 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio generale della comunità montana «Zona del Tanagro».

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunitario non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio della comunità montana «Zona del Tanagro» con sede in Buccino (Salerno) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dottor Gaetano Infantino.

Roma, 8 luglio 1996

Il direttore generale dell'Amministrazione civile
GELATI

96A5026

MINISTERO DELLA SANITÀ

ORDINANZA 25 giugno 1996.

Norme per l'importazione da alcuni Paesi terzi di stomaci sottoposti a parziale trattamento termico da destinare alla fabbricazione di prodotti a base di carne.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, e successive modifiche emanato in attuazione della direttiva 92/5 del Consiglio CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne;

Visto il decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 49, emanato in attuazione della direttiva 89/227 del Consiglio CEE concernente l'importazione di prodotti a base di carne provenienti da Paesi terzi;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, emanato in attuazione della direttiva 90/675 del Consiglio CEE relativa ai controlli veterinari su animali e prodotti di origine animale provenienti da Paesi terzi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e successive modifiche emanato in attuazione delle direttive 91/497 e 91/498 del Consiglio CEE concernenti problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche;

Vista l'ordinanza 11 gennaio 1992 in materia di importazione dai Paesi terzi di stomaci cotti da destinare alla fabbricazione di prodotti a base di carne;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1993, relativo alle modalità dei controlli veterinari dei prodotti provenienti da Paesi terzi presso i posti di ispezione frontalieri;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1993, relativo alle modalità dei controlli veterinari dei prodotti provenienti da Paesi terzi nei depositi franchi, nelle zone franche e nei depositi doganali nonché durante il trasporto da un Paese terzo ad un altro Paese terzo attraverso il territorio della Comunità;

Vista la decisione della commissione 95/443 CE del 18 ottobre 1995 che modifica la decisione 93/402/CEE per tener conto delle carni provenienti dall'Uruguay;

Considerato che al fine di garantire una igienica produzione delle materie prime è necessario prevedere idonee modalità di loro trattamento in stabilimenti di macellazione autorizzati ad esportare verso il territorio comunitario carni fresche;

Ritenuto opportuno, ai fini della tutela del patrimonio zootecnico nazionale, adottare adeguate misure di controllo nell'inoltro di tali materie verso gli stabilimenti di lavorazione;

Ordina:

Art. 1.

1. L'importazione in Italia dall'Argentina, Brasile e Paraguay di stomaci che hanno subito un primo trattamento termico è subordinata al rilascio di autorizzazione sanitaria da parte del Ministero della sanità, Dipartimento degli alimenti, nutrizione e della sanità pubblica veterinaria, su domanda degli importatori.

2. Possono essere importati solo gli stomaci che:

a) sono stati ottenuti in stabilimenti di macellazione, autorizzati ad esportare carni fresche verso il territorio comunitario, situati nei Paesi terzi di cui al comma 1;

b) sono stati sottoposti, negli stabilimenti di cui alla lettera *a)*, ad un primo trattamento termico con il raggiungimento di una temperatura di almeno 80 gradi al centro della massa;

c) sono accompagnati da un certificato sanitario rilasciato dalle Autorità sanitarie ufficiali del Paese esportatore, conforme al modello di cui all'allegato *A*, redatto almeno in lingua italiana.

3. Gli stabilimenti di macellazione di cui al comma 2, lettera *a)*, devono avere il reparto tripperia con requisiti almeno equivalenti a quelli previsti dal decreto legislativo n. 537/1992.

Art. 2.

1. Le partite di stomaci di cui all'art. 1, devono essere inoltrate, sotto vincolo sanitario disposto dal posto d'ispezione frontaliero di ingresso, esclusivamente allo stabilimento di prodotti a base di carne o di altri prodotti di origine animale:

a) indicato sul certificato sanitario di accompagnamento delle partite;

b) riconosciuto ai sensi del decreto legislativo n. 537/1992 e le cui strutture per il completamento del trattamento termico sugli stomaci siano conformi ai requisiti previsti all'allegato *C*, capitoli I e III, al citato decreto legislativo n. 537/1992.

Art. 3.

1. Le partite di stomaci di cui all'art. 1, possono essere introdotte sul territoro nazionale nel rispetto delle seguenti, ulteriori prescrizioni:

a) la materia prima deve essere presentata in contenitori a tenuta stagna e sigillati. I cartoni, i contenitori nonché il certificato sanitario devono riportare, almeno in lingua italiana, la seguente dicitura: «Da usare esclusivamente per la produzione di prodotti a base di carne e/o altri prodotti di origine animale cotti»;

b) il trasporto delle partite deve avvenire, dal posto d'ispezione frontaliero d'ingresso, dentro contenitori sigillati o su mezzi di trasporto sigillati, direttamente fino allo stabilimento di destinazione di cui all'art. 2;

c) i contenitori e i mezzi di trasporto di cui alla lettera *b)*, nonché le attrezzature e gli utensili entrati a contatto con gli stomaci prima della loro sterilizzazione devono essere puliti e disinfettati e gli imballaggi distrutti in un inceneritore.

2. Il posto d'ispezione frontaliero d'ingresso provvede a segnalare tempestivamente al servizio veterinario della Ausl sotto la cui competenza ricade lo stabilimento di cui all'art. 2, l'arrivo delle partite.

Art. 4.

1. A parziale deroga di quanto disposto all'art. 3, comma 1, lettera *b)*, sulla base di esigenze di deposito presso lo stabilimento di destinazione, il responsabile del posto d'ispezione frontaliero consente, su richiesta del titolare della autorizzazione all'importazione, lo stoccaggio, in attesa del successivo e diretto trasferimento allo stabilimento di destinazione, della partita o frazione di essa presso un deposito frigorifero riconosciuto Ce ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286; in tale deposito deve essere garantita, per tutto il periodo di giacenza delle partite in oggetto, la separazione di esse dagli altri prodotti eventualmente presenti. La Ausl territorialmente competente provvede inoltre, nell'ambito della attività di vigilanza sui suddetti depositi, a far effettuare, sotto il proprio controllo, idonee operazioni di pulizia e disinfezione dei locali e delle attrezzature utilizzati per lo stoccaggio delle partite in questione.

2. Le partite di cui al comma 1, devono essere inviate al deposito frigorifero in vincolo sanitario disposto dal posto d'ispezione frontaliero di ingresso. Nel provvedimento di vincolo sanitario, da comunicarsi alla Ausl territorialmente competente, deve essere indicata l'ubicazione del deposito frigorifero con relativo numero di riconoscimento ad esso attribuito nonché il quantitativo di merce inoltrata

3. La revoca del vincolo sanitario può essere disposta solo quando la partita sia stata sottoposta all'ulteriore trattamento termico presso lo stabilimento di destinazione.

Art. 5.

1. Gli stomaci di cui all'art. 1, sono sottoposti al momento della importazione ai controlli previsti dal decreto legislativo n. 93/1993, nonché alle operazioni di ispezione e vigilanza esercitate dai servizi veterinari competenti sui depositi frigoriferi e sugli stabilimenti.

2. È abrogata l'ordinanza ministeriale 11 gennaio 1992 citata in premessa.

La presente ordinanza, inviata alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 1996

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1996
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 255

ALLEGATO A

CERTIFICATO SANITARIO

per l'esportazione in Italia di stomaci bovini, ovi-caprini ed equini sottoposti a parziale trattamento termico

Paese di destinazione: ....

Numero di riferimento per certificato sanitario: ....

Paese esportatore: ....

Ministero: ....

Servizio: ....

I - *Identificazione dei prodotti.*

Natura dei prodotti: .... (Specie animale)

Natura dei pezzi: ....

Natura dell'imballaggio: ....

Numero dei pezzi o degli imballaggi: ....

Temperatura prescritta per il magazzinaggio e trasporto: ....

Durata di conservazione: ....

Peso netto: ....

II - *Provenienza dei prodotti:* ....

Indirizzo e numero di riconoscimento veterinario dello stabilimento di macellazione da cui proviene il prodotto: ....

....

....

III - *Destinazione dei prodotti:* ....

I prodotti sono spediti da: .... (luogo di destinazione)

a: .... (Paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto (1): ....

....

Nome e indirizzo dello speditore. ....

....

Indirizzo e numero di riconoscimento Cee dello stabilimento italiano di trasformazione in prodotti a base di carne e/o altri prodotti di origine animale a cui i prodotti sono destinati: ....

....

IV - *Attestato sanitario.*

Il sottoscritto veterinario ufficiale certifica che per i prodotti sopraindicati sono state prese tutte le precauzioni atte ad impedire una loro ricontaminazione dopo il parziale trattamento termico cui sono stati sottoposti.

Fatto a: .... (località) il .... (data)

Timbro Firma del veterinario ufficiale

.... (Cognome in lettere maiuscole, qualifica e funzioni)

(1) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare numero di immatricolazione, per gli aerei il numero di volo, per le navi il nome

96A5028

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

DELIBERAZIONE 14 marzo 1996.

Determinazione delle modalità di accertamento dei danni per le imprese danneggiate dalle alluvioni nei mesi di maggio-giugno 1994 ed altre avversità atmosferiche ai sensi dell'art. 5, comma 6-*bis*, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, come modificato dall'art. 11, comma 2, lettera *c)*, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Visto l'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, istitutiva della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nel seguito indicata con il termine Conferenza;

Visto il decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, che individua e precisa le competenze della Conferenza;

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, recante: «Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994;

Visto l'art. 5 del decreto-legge n. 691/1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35/1995 che dispone, tra l'altro, che la Conferenza provvede all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 3-*bis* e 9 dello stesso decreto-legge n. 691/1995;

Visto il decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, recante: «Ulteriori interventi in favore delle zone alluvionate negli anni 1993-1994»;

Visto l'art. 5, comma 6-*bis*, del decreto-legge n. 154/1995 nel testo introdotto dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, che, ad integrazione dell'art. 5 del decreto-legge n. 691/1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35/1995, dispone, tra l'altro, che la Conferenza è autorizzata, nel rispetto di un limite di spesa non superiore a 40 miliardi di lire, ad estendere alle imprese industriali, artigianali e commerciali della regione Toscana danneggiate dalle alluvioni dell'ottobre e novembre 1992 e a quelle delle regioni Piemonte, Liguria,

Emilia-Romagna, Molise e Veneto danneggiate dalle alluvioni del settembre 1993 e del maggio-luglio 1994, i benefici previsti dall'art. 3-*bis* della legge n. 35/1995 alle medesime condizioni e con le medesime modalità;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, recante: «Interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi del 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonché misure urgenti in materia di protezione civile»;

Visto l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 560/1995, come modificato dalla legge di conversione n. 74/1996, che modifica l'art. 5, comma 6-*bis*, del decreto-legge n. 154/1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 265/1995;

Visto in particolare l'art. 11, comma 2, lettera *c)*, del citato decreto-legge n. 560/1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74/1996 che autorizza, tra l'altro, la Conferenza ad estendere alle imprese industriali, artigianali e commerciali delle regioni Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Molise e Veneto danneggiate dalle alluvioni del maggio-luglio 1994, alle imprese industriali, artigianali e commerciali, nonché alle cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli della regione Toscana, danneggiate dalle avversità atmosferiche dell'ottobre-novembre 1992, del comune di Genova danneggiate dalle avversità atmosferiche del settembre 1991 e della regione Lombardia danneggiate nel giugno 1992, contributi fino al 30 per cento del valore dei danni subiti da beni immobili e mobili, nel limite massimo di lire 300 milioni per ciascuna impresa; per detti benefici la Conferenza provvede alla determinazione delle modalità di accertamento dei danni, fissando un termine entro il quale le imprese danneggiate devono presentare la domanda di ammissione a contributo nonché i criteri e le procedure di assegnazione delle risorse;

Vista la nota prot. n. 00435 U.L. del 13 marzo 1996 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile - ha chiarito che la previsione di cui all'art. 11, comma 2, lettera *c)*, del decreto-legge n. 560/1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74/1996, relativa alle imprese cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli sia applicabile, oltre che alle imprese della regione Toscana anche a quelle del comune di Genova e della regione Lombardia per il periodo indicato dallo stesso art. 11, comma 2, lettera *c)*;

Visto il combinato disposto dell'art. 5, comma 6-*bis*, del decreto-legge n. 154/1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 265/1995, e dell'art. 11, commi 2 e 2-*bis*, del decreto-legge n. 560/1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74/1996, che fissa in complessive lire 60 miliardi il limite di spesa entro il quale la Conferenza é autorizzata ad estendere i benefici di cui allo stesso art. 11, comma 2;

Ritenuta l'urgenza di dare attuazione al disposto dell'art. 11, comma 2, lettera *c)*, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74;

Delibera:

Art. 1.

1. I legali rappresentanti delle imprese di cui all'art. 11, comma 2, lettera *c)*, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente atto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, presentano alla Camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato nel cui territorio di competenza é situato l'immobile danneggiato, domanda di ammissione a contributo corredata da:

dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, redatta secondo il fac-simile che si riporta in allegato 1 al presente atto e ne forma parte integrante;

copia di segnalazione o denuncia a suo tempo eventualmente presentata dall'impresa danneggiata ad una pubblica amministrazione.

2. La Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato accerta l'iscrizione, alla data dell'evento di cui all'art. 11, comma 2, lettera *c)*, del decreto-legge n. 560/1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74/1996, dell'impresa richiedente nel registro delle ditte o nell'albo delle imprese artigiane e, entro dieci giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 1, sulla base della documentazione di cui allo stesso comma 1, rilascia al legale rappresentante dell'impresa stessa l'attestazione di impresa danneggiata.

3. L'Unioncamere coordina la rilevazione dei danni di cui al comma 1, provvede alla aggregazione dei dati su base territoriale dei danni ai beni immobili ed ai beni mobili e, entro il termine di sessantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente atto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, trasmette alla Conferenza le relative risultanze.

4. Sulla base della rilevazione dei dati di cui al comma 3, la Conferenza, con proprio provvedimento, determina il riparto delle risorse finanziarie disponibili, nonché i criteri e le procedure di assegnazione delle stesse.

Art. 2.

1. La presente deliberazione è trasmessa al Ministero dell'interno per l'inoltro alle prefetture che ne curano la divulgazione per quanto di competenza, al Ministero dell'industria, commercio ed artigianato per l'inoltro all'Unioncamere ed alle camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato competenti, nonché al Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri perché, per il tramite dei commissari di Governo, sia trasmessa alle regioni interessate.

2. La presente deliberazione, soggetta a controllo preventivo della Corte dei conti, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 1996

Il presidente
MOTZO

Il segretario
CARPANI

Registrata alla Corte dei conti, il 17 luglio 1996
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 362

ALLEGATO 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 4 legge 4 gennaio 1968, n. 15)

L'anno millenovecentonovantasei, il giorno __ del mese di ______________________ presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di ______________________, avanti a me ______________________ é personalmente compars__ __l__ Signor______________________ nat__ a ______________________ il ______________________ residente a ______________________ Via ______________________ n° ________ codice fiscale ______________________ della cui identità personale sono certo per[1] ______________________ __l__ quale, dopo essere stat____ ammonit____ secondo quanto prescritto dall'art. 20 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge stessa, ha, in qualità di legale rappresentante della impresa sotto riportata, resa e sottoscritta la seguente

DICHIARAZIONE

dichiara sotto la sua personale responsabilità che l'impresa ______________________, sita in Via ______________________ nel Comune di ______________________,Provincia di ______________________, iscritta al n. ______________________ dell'elenco delle imprese a causa degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di ______________________ dell'anno 199____ in località______________________ (Comune di ______________________, Provincia di ____________), ha subito danni ai beni immobili per un importo di L.(in cifre) ______________________ (in lettere) ______________________ e/o mobili per un importo di L. (in cifre) ______________________ (in lettere) ______________________ed é da considerare danneggiata ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 2, lettera c), del D.L. 29 dicembre 1995, n. 560, convertito con modifiche dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74.

Data ________________

Il Dichiarante

____

AUTENTICAZIONE

Attesto che la sopratrascritta dichiarazione resa dal __ Sig. ______________________ nat____ a ______________________ il __________, é stata nel luogo e data sopraindicati, sottoscritta dal __ dichiarante in mia presenza.

______________________, li__________

Il Segretario Generale
o il Funzionario Incaricato

____

[1] Indicare le modalità di identificazione

96A4969

DELIBERAZIONE 18 giugno 1996.

Approvazione del testo delle deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 5 della legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di interventi a favore delle zone colpite dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994.

LA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Visto l'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, istitutiva della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nel seguito indicata con il termine Conferenza;

Visto il decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, che individua e precisa le competenze della Conferenza;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, recante: «Interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994», con il quale sono stati, tra l'altro, individuati interventi per la riparazione dei danni conseguenti a detti eventi alluvionali;

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, recante: «Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994»;

Visto l'art. 5, comma 1, del decreto-legge n. 691/1995 nel testo modificato dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, che stabilisce che la Conferenza provvede all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 3-*bis* e 9 della legge stessa;

Visto l'art. 6, comma 1, della citata legge n. 35/1995, che prescrive che, per la realizzazione di ulteriori interventi ricompresi tra quelli indicati all'art. 3 della legge n. 22/1995, concernenti le opere pubbliche di interesse regionale e locale ubicate nei territori delle regioni danneggiate dagli eventi alluvionali del novembre 1994, le regioni e gli enti locali interessati, sulla base delle determinazioni adottate da questa Conferenza, sono autorizzati a contrarre mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti, entro il complessivo importo di lire 1.400 miliardi, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato;

Visto il decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, recante: «Ulteriori interventi in favore delle zone alluvionate negli anni 1993-1994»;

Visto l'art. 1 del decreto-legge n. 154/1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 265/1995, che dispone, tra l'altro, che per essere ammessi ai benefici di cui all'articolo 4 della legge 25 luglio 1994, n. 471, come modificato dal medesimo art. 1 della legge n. 265/1995, i legali rappresentanti degli enti territoriali interessati presentano alla Cassa depositi e prestiti domanda di mutuo redatta in coerenza con i piani di ripristino e prevenzione approvati dalle regioni competenti, previo parere dell'Autorità di bacino, in coerenza con le determinazioni della Conferenza in ordine al riparto dell'importo disponibile ed alle modalità e procedure;

Visto l'art. 2, commi 1-*quater* e 1-*quinquies*, del decreto-legge n 154/1995 nel testo introdotto dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, che dispone che possano beneficiare dei contributi di cui all'art. 1, commi 1 e 2, della legge n. 35/1995 rispettivamente i proprietari di immobili, anche ad uso non abitativo, che siano andati distrutti o per i quali non vi sia possibilità di recupero ed i proprietari di immobili, «anche ad uso non abitativo, danneggiati anche limitatamente all'unica via di accesso»;

Visto l'art. 3 della citata legge n. 265/1995, con il quale sono stati integralmente sostituiti i commi 2 e 3 dell'art 1 della legge n. 22/1995 e, in particolare, sono stati individuati gli interventi finanziabili dalla Cassa depositi e prestiti, entro il limite complessivo di lire 250 miliardi, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato e sono state altresì definite le competenze in materia di questa Conferenza;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n, 438, recante: «Ulteriori disposizioni a favore delle zone alluvionate nel novembre 1994»;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, recante: «Interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi del 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonché misure urgenti in materia di protezione civile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 1994, con il quale è stato dichiarato fino al 30 giugno 1995 lo stato di emergenza nei comuni delle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Toscana colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici del 5 agosto 1994 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 1994);

Vista la propria deliberazione del 22 dicembre 1994, registrata dalla Corte dei conti in data 26 gennaio 1995 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 1995) con la quale è stata data attuazione al disposto dell'art. 5, comma 2, della legge n. 35/1995, nonché sono state dettate prime disposizioni in ordine alla ricognizione dell'ammontare dei danni subiti dagli immobili di proprietà privata, alla misura ed al soggetto competente ad erogare gli acconti da corrispondere ai privati ed all'individuazione dei soggetti competenti a rilasciare le attestazioni previste dal comma 1, lettera *e)*, del ricordato art. 5;

Vista la propria deliberazione del 12 gennaio 1995, registrata dalla Corte dei conti in data 26 gennaio 1995 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 1995), con la quale, tra l'altro, sono stati stabiliti criteri e modalità per la determinazione, la concessione e la erogazione dei contributi previsti dall'art. 1 del decreto-legge n. 691/1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35/1995;

Vista la propria deliberazione del 2 febbraio 1995, registrata dalla Corte dei conti in data 11 marzo 1995 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 1995), con la quale sono state adottate modifiche ed integrazioni alla citata deliberazione del 12 gennaio 1995;

Vista la propria deliberazione del 2 febbraio 1995, registrata dalla Corte dei conti in data 11 marzo 1995 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 28 marzo 1995), con la quale è stata approvata una circolare interpretativa della citata deliberazione del 12 gennaio 1995;

Vista la propria deliberazione del 2 marzo 1995, registrata dalla Corte dei conti in data 17 marzo 1995 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 1995), con la quale sono state adottate ulteriori modificazioni ed integrazioni alla richiamata deliberazione del 12 gennaio 1995;

Vista la propria deliberazione del 2 marzo 1995, registrata dalla Corte dei conti in data 17 marzo 1995 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 1995), con la quale, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35/1995, sono state assunte determinazioni in materia di opere pubbliche, di interesse regionale e locale, danneggiate;

Vista la propria deliberazione del 4 aprile 1995, registrata dalla Corte dei conti in data 19 aprile 1995 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 5 maggio 1995), con la quale è stata approvata una circolare interpretativa della citata deliberazione del 2 marzo 1995 in materia di opere pubbliche, di interesse regionale e locale, danneggiate;

Vista la propria deliberazione del 13 luglio 1995, registrata dalla Corte dei conti in data 28 luglio 1995 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 19 agosto 1995), recante: «Determinazioni ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, recante: "Ulteriori interventi in favore delle zone alluvionate negli anni 1993-1994".»;

Vista la propria deliberazione del 13 luglio 1995, registrata dalla Corte dei conti in data 28 luglio 1995 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 19 agosto 1995), recante: «Determinazioni ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, recante: «Ulteriori interventi in favore delle zone alluvionate negli anni 1993-1994»;

Vista la propria deliberazione del 3 agosto 1995, registrata dalla Corte dei conti in data 8 settembre 1995 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 21 settembre 1995), recante: «Ulteriori modifiche ed integrazioni alla deliberazione adottata dalla Conferenza Stato - Regioni in data 12 gennaio 1995 nonché individuazione di criteri per l'attuazione del disposto dell'art. 2, commi 1-*quater* e 1-*quinquies*, e 5, comma 7, del decreto legge 3 maggio 1995, n. 154, introdotto in sede di conversione dalla legge 30 giugno 1995, n. 265»;

Vista la propria deliberazione del 15 settembre 1995, registrata dalla Corte dei conti in data 3 novembre 1995 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 4 dicembre 1995), con la quale sono state, tra l'altro, apportate altre modifiche ed integrazioni alla richiamata deliberazione del 12 gennaio 1995, disposte alcune correzioni di errori materiali intervenuti nella stesura della deliberazione adottata da questa Conferenza in data 3 agosto 1995 e dettate alcune disposizioni finanziarie;

Visto l'art. 4 della citata deliberazione del 15 settembre 1995 con il quale la Segreteria di questa Conferenza è stata delegata alla stesura di un testo coordinato delle disposizioni sinora adottate da questa Conferenza medesima in attuazione delle norme di legge di cui alle premesse del presente atto in materia di interventi a favore delle zone alluvionate nella prima decade del mese di novembre 1994;

Vista la propria deliberazione del 23 novembre 1995, registrata dalla Corte dei conti in data 30 novembre 1995 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 4 dicembre 1995), con la quale, tra l'altro, è stata apportata una modifica al fac-simile di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegato alla richiamata deliberazione del 15 settembre 1995;

Vista la propria deliberazione del 23 novembre 1995, registrata dalla Corte dei conti in data 13 dicembre 1995 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 21 dicembre 1995), recante: «Attuazione del disposto dell'art. 7, comma 3-*bis*, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, recante: «Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994»;

Vista la propria deliberazione del 21 dicembre 1995, registrata dalla Corte dei conti in data 17 febbraio 1996, nonché il relativo avviso di errata-corrige (pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 6 marzo 1996 e n. 65 del 18 marzo 1996), recante: «Disciplina per il riparto dei finanziamenti, la concessione e gestione di contributi destinati a soggetti beneficiari delle provvidenze di cui all'art. 5, commi 7, 7-*bis* e 8-*bis*, della legge 30 giugno 1995, n. 265, ed agli articoli 1, comma 1, e 1-*ter*, comma 3, della legge 27 ottobre 1995, n. 438»;

Vista la propria deliberazione del 14 marzo 1996, registrata alla Corte dei conti in data 20 maggio 1996, recante: «Riparto per l'anno 1996 della somma di lire 111 miliardi da assegnare per le finalità di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35»;

Vista la propria deliberazione dell'11 aprile 1996, registrata dalla Corte dei conti in data 20 maggio 1996, recante: «Determinazioni ai sensi dell'art. 8, comma 1-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, recante «Interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi del 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonché misure urgenti in materia di protezione civile»;

Considerato che le leggi n. 265/1995 e n. 438/1995 hanno disposto parziali utilizzazioni della disponibilità di lire 200 miliardi assegnata con l'art. 4 della richiamata deliberazione adottata da questa Conferenza in data 2 marzo 1995;

Vista la nota prot. n. 21256 del 13 marzo 1996 con la quale il Ministero del tesoro ha comunicato le proprie osservazioni in merito allo schema di testo coordinato predisposto dalla segreteria di questa conferenza in attuazione dell'art. 4 della citata deliberazione del 15 settembre 1995;

Vista la propria deliberazione dell'11 aprile 1996 con la quale, a parziale modifica di quanto disposto dal citato art. 4 della deliberazione del 15 settembre 1995, la segreteria di questa conferenza è stata delegata alla stesura di un testo coordinato delle deliberazioni adottate sino alla data dell'11 aprile 1996 in materia di provvidenze a favore delle zone colpite dagli eventi alluvionali verificatisi nella prima decade del mese di novembre 1994;

Ritenuta l'opportunità, stante la complessità e l'articolazione della normativa intervenuta; di procedere, ai soli fini di una maggiore intelligibilità, all'adozione di un testo coordinato

Delibera:

Articolo unico

1. È approvato, nella forma che riportata in allegato al presente atto ne costituisce parte integrante, il testo coordinato delle delibere, adottate da questa Conferenza in materia di interventi a favore delle zone colpite dagli eventi alluvionali verificatisi nella prima decade del mese di novembre 1994, rispettivamente nelle date 22 dicembre 1994, 12 gennaio 1995, 2 febbraio 1995, 2 marzo 1995, 4 aprile 1995, 13 luglio 1995, 3 agosto 1995, 15 settembre 1995, 23 novembre 1995, 21 dicembre 1995, 14 marzo 1996 e 11 aprile 1996 meglio individuate nelle premesse.

2. Il presente atto è trasmesso al Ministero dell'interno per l'inoltro alle prefetture che ne curano la divulgazione per quanto di competenza, al Ministero del tesoro per l'inoltro alla cassa depositi e prestiti, al Ministero dell'industria, commercio ed artigianato per l'inoltro alle camere di commercio, industria ed artigianato, nonché al dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri perché, per il tramite dei commissari di Governo, sia trasmessa alle regioni interessate.

3. Il presente atto, soggetto al controllo preventivo della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 1996

Il Presidente
BASSANINI

Il segretario
CARPANI

Registrata alla Corte dei conti il 17 luglio 1996
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 376

TESTO DELLE DELIBERAZIONI

Assunte dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome ai sensi dell'art. 5 della legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di interventi a favore delle zone colpite dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994.

Capo I

COMITATI DI COORDINAMENTO

Art. 1.

[ex articoli 1, 2 e 4, delibera 22 dicembre 1994 - non viene ripreso l'art. 3]

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, sono costituiti due comitati di coordinamento ai sensi del comma 2 del presente articolo, rispettivamente per l'attuazione dell'art. 5, comma 1, lettere *a), b), c)* e *d)* della legge n. 35/1995 e dell'art. 5, comma 1, lettera *e)*, della citata legge.

2. I comitati di cui al precedente comma 1 sono presieduti dal Presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, o da persona da lui delegata, e sono composti rispettivamente:

a) da rappresentanti dei ministeri dell'interno, del tesoro, dei lavori pubblici, dell'ambiente, del dipartimento della protezione civile, del dipartimento degli affari regionali e delle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana;

b) da rappresentanti dei Ministeri del tesoro, dell'industria del commercio e dell'artigianato, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale, delle risorse agricole alimentari e forestali nonché delle regioni di cui alla lettera *a)*.

3. Le funzioni di segretario dei comitati medesimi sono svolte dal direttore dell'ufficio di segreteria della Conferenza Stato-regioni.

4. Alle convocazioni dei comitati stessi provvede il Presidente, anche con procedure d'urgenza.

5. I richiamati comitati, nell'espletamento dei compiti loro assegnati, si avvalgono della collaborazione di tecnici di pubbliche amministrazioni individuati in base a specifiche competenze nei settori di intervento, anche operanti nell'ambito di specifici gruppi di lavoro tematici.

6. Per particolari esigenze di carattere tecnico-scientifico i comitati possono sentire esperti di comprovata esperienza.

Capo II

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

[ex art. 5, commi 1 e 2, delibera 22 dicembre 1994; art. 1, comma 2, e articolo 2 delibera 12 gennaio 1995; art. 4 delibera 2 marzo 1995; art. 3, commi 1, 2 e 3, delibera 15 settembre 1995, articoli 1, 2 e 3 delibera 21 dicembre 1995].

Art. 2.

1. Entro il 31 dicembre 1994, il Ministro dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35,

individua, in attuazione del medesimo articolo, dando contestualmente le necessarie disposizioni ai fini dell'immediato versamento delle somme stesse, le disponibilità finanziarie relative all'edilizia residenziale pubblica giacenti presso l'apposita sezione autonoma della cassa depositi e prestiti da utilizzare nell'importo di lire 1.000 miliardi per l'anno 1995 e provvede al relativo versamento all'entrata del bilancio dello Stato.

2. A valere sul predetto importo di lire 1.000 miliardi è disposta una prima riassegnazione pari a lire 880 miliardi da destinare alle seguenti finalità:

lire 100 miliardi per il completamento degli interventi urgenti e di prima necessità di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 691/1994;

lire 780 miliardi da assegnare ai comuni ai fini dell'erogazione degli acconti sui contributi di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 691/1994; i predetti acconti saranno concessi dai comuni in ragione di lire 550 miliardi complessive per le finalità di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 del decreto-legge n. 691/1994 e di lire 230 miliardi complessivamente per le finalità di cui all'art. 1, comma 3, del medesimo decreto-legge.

3. Il Ministro del tesoro provvede con proprio decreto ad iscrivere l'importo di lire 780 miliardi di cui al comma 2 su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno che dispone i necessari accreditamenti a favore dei comuni interessati informandone le prefetture.

4. Per le finalità di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, a valere sulle residue disponibilità dell'autorizzazione di spesa di lire 1.000 miliardi per l'anno 1996 di cui all'art. 1, comma 4, della stessa legge, è disposta l'assegnazione di lire 111 (centoundici) miliardi da destinare alle seguenti finalità:

a) lire 41 miliardi da assegnare ai soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, della citata legge n. 35/1995 che hanno avuto beni immobili distrutti o danneggiati dagli eventi alluvionali;

b) lire 10 miliardi da assegnare ai soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, della ripetuta legge n. 35/1995 per fare fronte ai maggiori oneri derivanti dalla valutazione dei danni sulla base delle perizie;

c) lire 60 miliardi da assegnare, ai sensi dell'art. 2, commi 1-*quater* e 1-*quinquies*, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, ai soggetti proprietari di beni immobili ad uso non abitativo distrutti o danneggiati dagli eventi alluvionali.

Art. 3.

[ex art. 6, comma 1, delibera 22 dicembre 1994
art. 1, comma 1, delibera 12 gennaio 1995]

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *d)*, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, l'acconto da attribuire sui contributi di cui all'art. 1 dello stesso decreto-legge è fissato nella misura del 30% dell'importo indicato nella dichiarazione di danno presunto resa, sulla scheda di rilevazione danni a suo tempo predisposta dal Dipartimento della protezione civile, dai soggetti di cui all'art. 1 dell'anzidetto decreto-legge n. 691/1994.

Capo III

BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO

Art. 4.

Modalità di erogazione degli acconti

[ex art. 3, commi 1, 2, 3 e 4, delibera 12 gennaio 1995
art. 1, comma 1, delibera 2 febbraio 1995]

1. Ai fini dell'erogazione degli acconti da attribuire sui contributi di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, i comuni acquisiscono anche nelle stesse sedi delle tesorerie comunali dai soggetti beneficiari certificazione integrativa, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di conferma o di variazione dell'importo del danno presunto subito indicato nella scheda citata all'art. 3, comma 1, del presente atto, nonché l'attestazione della sussistenza, in capo agli stessi soggetti, della proprietà del bene, del godimento dello stesso a titolo di residenza principale ovvero della destinazione dello stesso ad uso abitativo, e del nesso di causalità del danno medesimo con gli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, secondo il fac-simile della scheda di cui all'allegato 1 al presente atto.

2. Per conseguire il risultato di un pronto pagamento dell'acconto, i comuni, emesso il relativo mandato, assicurano in via continuativa l'operatività di propri funzionari delegati a ricevere la certificazione di cui al comma 1 presso le sedi delle tesorerie comunali; il tesoriere provvede al pagamento subito dopo la sottoscrizione della certificazione stessa.

3. Ai soli fini dell'erogazione dell'acconto, i soggetti di cui al comma 1, ove non abbiano già presentato la dichiarazione di cui al comma 1, possono entro il 18 marzo 1995, produrre al comune la certificazione di cui al comma citato, nonché integrare con l'importo del danno presunto la dichiarazione contenuta nella scheda di cui all'art. 3, comma 1.

4. Nel caso di certificazione modificativa in riduzione dell'importo indicato nella scheda citata all'art. 3, comma 1, il comune provvede ad emettere un nuovo mandato di pagamento entro trenta giorni dalla presentazione della certificazione stessa in misura non superiore al 30% del nuovo importo dichiarato.

Ai fini dell'erogazione dell'acconto non si tiene conto delle certificazioni in aumento.

Art. 5.

Spesa massima ammissibile

[ex art. 4, commi 1, 2 e 3 delibera 12 gennaio 1995
art. 1, comma 1, lettera *a)*, delibera 2 marzo 1995]

1. La spesa massima ammissibile a contributo per la ricostruzione o l'acquisto di unità immobiliare è pari a L. 1.700.000/mq per una superficie utile abitabile non superiore a quella dell'immobile distrutto o non più utilizzabile e, comunque, non superiore a 200 mq, facendosi riferimento, per la determinazione della superficie utile abitabile, a quella definita dall'art. 6, lettera *a)*, del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 5 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 1994. Tale importo è ridotto del 20% nel caso di ricostruzione nella stessa area di sedime.

2. Nel caso in cui l'unità immobiliare distrutta o non più utilizzabile abbia superficie utile abitabile eccedente il limite di cui all'art. 1, lettera *a)*, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, la spesa massima ammissibile a contributo è ricondotta a tale limite.

3. La spesa massima ammissibile a contributo per la riparazione dei danni è pari a quella necessaria per ripristinare la funzionalità dell'immobile, nel rispetto della normativa vigente, per l'importo massimo di L. 1.360.000/mq per una superficie utile abitabile non superiore a 200 mq calcolata ai sensi dell'art. 6, lettera *a)*, del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 5 agosto 1994.

4. La spesa massima ammissibile a contributo per la riparazione dei danni subiti da locali cantine e garage è pari a quella necessaria per ripristinare, nel rispetto della normativa vigente, la funzionalità di tali locali; in ogni caso detta spesa non può eccedere, per ogni locale, l'importo di cui al comma 3 ridotto di un quarto, mentre la superficie ammissibile a contributo non può eccedere l'area lorda di 16 mq.

5. Ai fini della spesa massima ammissibile di cui al presente articolo, si tiene conto delle spese relative alle eventuali perizie tecniche.

Art. 6.

Ammissione a contributo

[ex art. 5, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, delibera 12 gennaio 1995; art. 1, comma 1, lettera *b)*, delibera 2 marzo 1995; art. 1, commi 1 e 2, delibera 3 agosto 1995]

1. I soggetti che hanno ottenuto l'acconto di cui all'art. 4, entro centocinquanta giorni dalla data di riscossione dello stesso, sono tenuti a presentare al sindaco domanda di ammissione al contributo.

2. La domanda dovrà indicare le eventuali somme percepite per lo stesso titolo e deve essere corredata:

a) nel caso di ricostruzione di immobili, da preventivo di spesa e dagli estremi dell'istanza per il rilascio di concessione o autorizzazione edilizia;

b) nel caso di acquisto di immobili, da copia del preliminare di vendita e della planimetria catastale o, in mancanza di quest'ultima, degli estremi della denuncia ai fini dell'accatastamento;

c) nel caso di riparazione dei danni, dalla perizia giurata redatta da professionista abilitato, il cui costo è ricompreso nell'importo globale della spesa ammissibile relativa all'intervento da eseguire, nonché dagli estremi della comunicazione dei lavori o della autorizzazione o concessione edilizia. Qualora l'autorizzazione o la concessione non siano state ancora rilasciate si fa riferimento agli estremi di presentazione dell'istanza per il loro rilascio. Nel caso di riparazione di danni di importo inferiore a lire 20 milioni la perizia è sostituita da preventivo di spesa.

3. La verifica della sussistenza dei requisiti per l'ammissione al contributo è effettuata dai sindaci entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 1, attraverso il riscontro con i versamenti dell'ICI effettuati dai soggetti beneficiari, con le documentazioni catastali relative agli immobili distrutti o danneggiati, nonchè con ogni altro atto o documentazione disponibile.

4. I sindaci possono altresì disporre, ove necessario, ogni altro atto di verifica per l'accertamento del nesso causale tra il danno dichiarato e gli eventi alluvionali della prima decade del novembre 1994.

5. Entro trenta giorni dal termine di cui al comma 3 i sindaci determinano l'importo ammissibile a contributo deducendo le eventuali somme percepite dall'interessato allo stesso titolo, sulla base dei seguenti criteri:

a) nel caso di acquisto o ricostruzione di unità immobiliari ad uso di residenza principale il contributo è determinato in misura pari all'importo della spesa necessaria prevista per l'acquisto o la ricostruzione nei limiti della spesa massima ammissibile;

b) nel caso di acquisto o ricostruzione di unità immobiliari ad uso abitativo diverse da quelle destinate ad uso di residenza principale, il contributo è determinato in misura pari all'importo della spesa necessaria prevista per l'acquisto o la ricostruzione nei limiti della spesa massima ammissibile ridotta del 25% per la prima unità e del 50% per le successive;

c) nel caso di riparazione dei danni, il contributo è determinato in misura pari al 75% della spesa necessaria prevista per ripristinare la funzionalità dell'immobile, nei limiti della spesa massima ammissibile. Nell'ambito della spesa necessaria è ricompresa quella prevista per ripristinare le pertinenze essenziali direttamente funzionali alla sicurezza dell'immobile.

6. I sindaci comunicano mensilmente al Ministero dell'interno, per il tramite delle prefetture, i conseguenti fabbisogni finanziari.

7. I soggetti che hanno ottenuto l'acconto di cui all'art. 4 e che non hanno presentato domanda di ammissione al contributo entro il termine di cui al comma 1 sono obbligati alla restituzione ai comuni interessati delle somme percepite entro trenta giorni dalla scadenza dello stesso termine di cui al comma 1.

8. Le domande di ammissione a contributo possono essere presentate anche da chi non ha percepito l'acconto di cui all'art. 4, entro il 17 aprile 1995.

9. I sindaci sono tenuti alla vigilanza di quanto disposto dal comma 7 ed alla adozione dei conseguenti provvedimenti.

Art. 7.

Concessione ed erogazione dei contributi

[ex art. 6, commi 1, 2, 3 e 4, delibera 12 gennaio 1995; art. 1, comma 1, lettera *c)*, delibera 2 marzo 1995; art. 1, comma 1, delibera 15 settembre 1995].

1. Alla concessione del contributo provvedono i sindaci con propri atti nei limiti delle assegnazioni disposte dal Ministero dell'interno. Il contributo viene concesso al netto degli importi eventualmente liquidati, per lo stesso bene oggetto del contributo medesimo, da compagnie di assicurazione.

2. L'erogazione dei contributi ha luogo con le seguenti modalità:

a) nel caso di ricostruzione degli immobili una anticipazione pari al 95% del contributo concesso comprensiva dell'acconto eventualmente già corrisposto ai sensi dell'art. 4, alla presentazione della documentazione, fatture e/o certificazione prevista dall'art. 2, comma 1-*sexies*, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, in copia autenticata di importo pari al 30% dei lavori eseguiti. La somma residua è corrisposta previo rilascio di certificato di abitabilità o dell'attestazione del direttore dei lavori dell'avvenuta realizzazione delle opere nonchè dell'acquisizionedella documentazione della relativa spesa sostenuta, resa nelle forme previste dall'art. 2, comma 1-*sexies*, della legge n. 265/1995;

b) nel caso di acquisto di immobile, comprensiva dell'acconto eventualmente già corrisposto ai sensi dell'art. 4, in una unica soluzione contestualmente all'atto di concessione del contributo;

c) nel caso di riparazione di danni una anticipazione pari al 95% del contributo concesso, comprensiva dell'acconto eventualmente già corrisposto ai sensi dell'art. 4, alla presentazione della documentazione, fatture e/o certificazione prevista dall'art. 2, comma 1-*sexies*, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, in copia autenticata di importo pari al 30% dei lavori eseguiti. La somma residua è corrisposta al momento dell'acquisizione dell'attestazione del direttore dei lavori di ultimazione delle opere e della acquisizione della documentazione della relativa spesa sostenuta, resa nelle forme previste dall'art. 2, comma 1-*sexies*, della legge n. 265/1995.

3. Entro trenta giorni dalla data di erogazione a saldo del contributo di cui al comma 2, lettera *b)*, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre al sindaco copia autenticata dell'atto di compravendita dell'immobile, debitamente registrato, pena la decadenza del contributo. In quest'ultima ipotesi i sindaci provvedono al recupero delle somme erogate.

4. Qualora l'acconto erogato ai sensi dell'art. 4 risulti superiore all'importo del contributo concesso, il sindaco provvede al recupero della differenza.

Capo IV

BENI IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO

[ex art. 2, commi 1, 2, 3 e 4, delibera 3 agosto 1995
art. 2, comma 1, delibera 15 settembre 1995]

Art. 8.

Criteri e modalità per l'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 2 commi 1-quater e 1-quinquies, della legge n. 265/1995

1. I destinatari dei contributi previsti dall'art. 1 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, come modificato dall'art. 2, commi 1-*quater* e 1-*quiquies*, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, sono i soggetti che non hanno potuto beneficiare di altre provvidenze previste dal decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e dagli articoli 2, 2-*bis*, 2-*ter*, 3, 3-*bis*, 3-*ter*, 4, 8, 12-*quinquies* e 12-*sexies* della stessa legge n. 35/1995.

2. Per la determinazione delle provvidenze di cui al comma 1 per ricostruzione, acquisto o riparazione di beni immobili ad uso non abitativo, nonché per l'ammissione al contributo stesso e relative concessione ed erogazione, si applicano le disposizioni di cui ai capi II, art. 3, e III del presente atto.

3. Ai fini di cui al comma 2 la spesa massima ammissibile a contributo per la ricostruzione o l'acquisto di unità immobiliare ad uso non abitativo di cui all'art. 5, comma 1, del presente atto è determinata in L. 500.000/mq per una superficie utile non superiore a quella dell'immobile distrutto o non più utilizzabile e, comunque, non superiore a 400 mq e per un ammontare massimo globale di lire 200 milioni. La spesa massima ammissibile a contributo per la riparazione dei danni è determinata nella misura massima di L. 400.000/mq per una superficie utile non superiore a 400 mq e per un ammontare massimo globale di lire 160 milioni.

4. I soggetti aventi diritto alle provvidenze di cui ai commi precedenti possono produrre ai comuni certificazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente le dichiarazioni sul danno ai beni immobili e sul nesso di causalità del danno medesimo con gli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, entro il 19 novembre 1995.

Capo V

BENI MOBILI

Art. 9.

Modalità di erogazione degli acconti

[ex art. 8, commi 1 e 2, delibera 12 gennaio 1995 art. 1, comma 2, delibera 2 febbraio 1995]

1. Ai fini dell'erogazione degli acconti da attribuire sui contributi di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, i comuni acquisiscono anche nelle stesse sedi delle tesorerie comunali dai soggetti beneficiari certificazione integrativa resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di conferma o di variazione dell'importo del danno presunto subito indicato nella scheda citata all'art. 3, nonché l'attestazione della sussistenza, in capo agli stessi soggetti, della proprietà del bene e del nesso di causalità del danno medesimo con gli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 secondo il fac-simile della scheda di cui all'allegato 2 al presente atto.

2. Ai fini dell'erogazione degli acconti di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 4.

Art. 10.

Spesa massima ammissibile

[ex art. 9 delibera 12 gennaio 1995 art. 1, comma 1, lettere *e)* ed *f)*, delibera 2 marzo 1995]

1. Fermo restando il limite complessivo di lire 50 milioni di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, la spesa massima ammissibile per i beni mobili, ove non altrimenti documentabile con atti probatori sul valore dei beni predetti, è così determinata:

a) in ragione di lire 5 milioni a vano catastale qualora i beni mobili siano stati allocati in un immobile distrutto o non più ripristinabile a seguito del verificarsi degli eventi alluvionali di cui alla presente deliberazione. Nel caso di unità abitativa monolocale l'importo della spesa è elevato a lire 10 milioni;

b) in misura non superiore al valore determinato ai sensi della precedente lettera *a)*, per i soli vani che hanno subito danni, per i beni mobili collocati in immobili danneggiati e ripristinabili. Ai soli fini dell'individuazione dei vani catastali per la determinazione della spesa massima ammissibile, i locali adibiti a garage sono equiparati a quelli adibiti a cantina, fermo restando che la relativa spesa massima ammissibile è computata al netto di quella di cui alla lettera *c)* del presente comma. Per quanto riguarda i fabbricati rurali, si intende per vano catastale una superficie abitabile lorda di 16 mq;

c) la spesa ammissibile per i beni mobili registrati è commisurata al relativo valore di mercato, desunto dai listini correnti.

2. Ai fini della spesa massima ammissibile di cui al presente articolo, si tiene conto della spesa relativa alle eventuali perizie giurate.

Art. 11.

Ammissione a contributo

[ex art 10, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, delibera 12 gennaio 1995; art. 1, comma 3, delibera 3 agosto 1995, art. 1, comma 2, delibera 15 settembre 1995].

1. I soggetti che hanno ottenuto l'acconto di cui all'art. 9, entro centocinquanta giorni dalla data di riscossione dello stesso, sono tenuti a presentare al sindaco domanda di ammissione al contributo.

2. La domanda dovrà indicare le eventuali somme percepite per lo stesso titolo.

3. La verifica della sussistenza dei requisiti per l'ammissione al contributo è effettuata dai sindaci entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 1, attraverso il riscontro con i versamenti dell'ICI effettuati dai soggetti beneficiari, con le documentazioni catastali relative agli immobili distrutti o danneggiati, nonché con ogni altro atto o documentazione disponibile.

4. I sindaci possono altresì disporre, ove necessario, ogni altro atto di verifica per l'accertamento del nesso causale tra il danno dichiarato e gli eventi alluvionali della prima decade del novembre 1994.

5. Entro trenta giorni dal termine di cui al comma 3 i sindaci determinano l'importo ammissibile a contributo deducendo le eventuali somme percepite dall'interessato allo stesso titolo, sulla base dei criteri e dei limiti di cui all'art. 10.

6. I sindaci comunicano mensilmente al Ministero dell'interno, per il tramite delle prefetture, i conseguenti fabbisogni finanziari.

7. I soggetti che hanno ottenuto l'acconto di cui all'art. 9 e che non hanno presentato domanda di ammissione al contributo entro il termine di cui al comma 1 sono obbligati alla restituzione ai comuni interessati delle somme percepite entro trenta giorni dalla scadenza dello stesso termine di cui al comma 1.

8. Le domande di ammissione a contributo possono essere presentate anche da chi non ha percepito l'acconto di cui all'art. 9, entro il 15 luglio 1995.

9. I sindaci sono tenuti alla vigilanza di quanto disposto dal comma 7 ed alla adozione dei conseguenti provvedimenti.

10. Nella fattispecie di cui all'art. 10, comma 1, lettera *c)*, sono comprese le provvidenze per i soggetti che, anteriormente alla data del 17 febbraio 1995, hanno venduto, o ceduto a terzi per la demolizione, beni mobili registrati danneggiati dall'alluvione del novembre 1994, di loro proprietà alla data del 5-6 novembre 1994. In tal caso è concesso un contributo pari alla differenza tra il valore dei beni stessi, desunti da listini riferiti al novembre 1994, al netto degli importi eventualmente liquidati per gli stessi beni da compagnie di assicurazione, e la somma riscossa debitamente documentata.

11. I soggetti interessati alle provvidenze di cui al comma precedente dovranno produrre, entro il 15 luglio 1995, certificazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, secondo il fac-simile della scheda di cui all'allegato 3 ed attestante la sussistenza, in capo agli stessi soggetti, della proprietà del bene alla data del 5-6 novembre 1994, del nesso di causalità del danno con gli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 e delle ulteriori precisazioni indicate nella scheda medesima.

Art. 12.

Concessione ed erogazione dei contributi

[ex art. 11, commi 1, 2 e 3, delibera 12 gennaio 1995 art. 1, comma 1, lettera *g)*, delibera 2 marzo 1995]

1. Alla concessione del contributo provvedono i sindaci con propri atti nei limiti delle assegnazioni disposte dal Ministero dell'interno. Il contributo viene concesso al netto degli importi eventualmente liquidati, per lo stesso bene oggetto del contributo medesimo, da compagnie di assicurazione

2. L'erogazione dei contributi ha luogo in una unica soluzione contestualmente all'atto di concessione del contributo.

3. Qualora l'acconto erogato ai sensi dell' art. 9 risulti superiore all'importo del contributo concesso, il sindaco provvede al recupero della differenza.

Art. 13.

Vincolo di destinazione

[ex art. 7, comma 1, delibera 12 gennaio 1995; art. 1, comma 3, delibera 2 febbraio 1995; art. 1, comma 1, lettera *d)*, delibera 2 marzo 1995]

1. Le somme erogate ai comuni ai sensi dei capi III, IV e V, sono considerate a destinazione vincolata e sono iscritte, per pari importo, in appositi capitoli di spesa nei bilanci comunali. Gli importi eventualmente non erogati in quanto eccedenti le necessità definitivamente accertate sono riversati all'entrata del bilancio dello Stato (capo X - cap. 3449).

2. Le somme di cui al comma 1 sono tenute in contabilità separate la cui gestione è soggetta a vigilanza e verifica da parte dei revisori dei conti di cui all'art. 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. I comuni, sulla base delle risultanze delle dichiarazioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 9, comma 1, rese ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, possono, previa autorizzazione delle prefetture competenti per territorio, deliberare variazioni di bilancio compensative fra le somme ai medesimi comuni erogate ai sensi dei capi III, IV e V.

Capo VI

IMPRESE DANNEGGIATE

Art. 14.

Attestazione di impresa danneggiata

[ex art. 7, commi 1 e 2, delibera 22 dicembre 1994; art. 1, comma 3, delibera 12 gennaio 1995; art. 12, commi 1, 2 e 3, delibera 12 gennaio 1995].

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *e)*, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, ai fini di cui agli articoli 2 e 3 del medesimo decreto-legge, le camere di commercio, industria ed artigianato competenti per territorio rilasciano ai soggetti interessati idonea attestazione di impresa danneggiata.

2. Le prefetture competenti per territorio rilasciano con la massima sollecitudine la prescritta certificazione antimafia.

3. Le imprese situate nelle regioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 1994 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 1994), ai fini dell'ammissione ai finanziamenti ed ai benefici di cui agli articoli 2, 3 e 9 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, richiedono alle camere di commercio, industria ed artigianato competenti per territorio il rilascio dell'attestazione di impresa danneggiata.

4. La domanda di cui al comma 3, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, è corredata dalla seguente documentazione:

a) relativamente agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, per le imprese distrutte o danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del novembre 1994, certificazione integrativa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sui danni subiti e sul nesso causale con gli eventi alluvionali, sottoscritta dal legale rappresentante;

b) relativamente all'art. 9 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, per le imprese che hanno subito sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa a seguito degli eventi alluvionali della prima decade del novembre 1994, certificazione integrativa, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sui danni medesimi e sulla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, nonché sul nesso causale con gli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994.

5. La camera di commercio, industria e artigianato, sulla base della scheda di rilevazione dei danni predisposta dal Dipartimento della protezione civile già acquisita di cui al comma 4 previa verifica dell'iscrizione nel registro delle ditte o nell'albo delle imprese artigiane, rilascia l'attestazione di cui al comma 1 entro dieci giorni dalla data di presentazione della domanda.

Art. 15.

Domande di finanziamento

[ex art. 13, commi 1 e 2, delibera 12 gennaio 1995

1. Le imprese di cui all'art. 14 presentano agli istituti di credito le domande di finanziamento agevolato di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, secondo le modalità previste dal decreto interministeriale 23 marzo 1995 emanato dal Ministro del tesoro di concerto con quelli dell'interno e dell'industria, commercio e artigianato, come modificato dal decreto interministeriale 31 agosto 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 dell'8 settembre 1995, di cui all'art. 2, comma 9, del decreto-legge n. 691/1994, corredate dall'attestazione di impresa danneggiata.

2. I controlli sulle agevolazioni concesse per i finanziamenti verranno effettuati secondo le modalità disposte con il decreto interministeriale di cui al comma 1.

Art. 16.

Domande di indennità

[ex art. 14, comma 1, delibera 12 gennaio 1995
art. 1, comma 1, lettera *h)*, delibera 2 marzo 1995]

1. Il datore di lavoro presenta la domanda di corresponsione dell'indennità di cui all'art. 9 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi della legge 20 maggio 1975, n. 164, corredata, ovvero integrata, dall'attestazione di cui all'art. 14, comma 2, lettera *b)*.

2. Entro il 31 marzo 1995 l'Istituto nazionale della previdenza sociale comunica a questa Conferenza l'ammontare delle indennità richieste ai sensi del comma 1.

Art. 17.

Contributi di cui all'art. 3-bis della legge n. 35/1995

[ex art. 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5, delibera 2 marzo 1995
e art. 1, commi 1, 2 e 3, delibera 21 dicembre 1995]

1 Alla gestione dei contributi di cui all'art. 3-*bis* della legge 16 febbraio 1995, n. 35, come ulteriormente finanziata per lire 20 miliardi dall'art. 5, comma 7-*bis*, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265; per lire 2,5 miliardi dall'art 5, commi 7 e 8-*bis*, della stessa legge n. 265/1995, giusto disposto del decreto del Ministro del tesoro n. 204807 del 17 novembre 1995 (registrato dalla Corte dei conti il 6 dicembre 1995, registro n. 4, foglio n. 291); per lire 15 miliardi dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, per lire 29 miliardi per l'anno 1995 dall'art 1-*ter*, comma 3. della medesima legge n. 438/1995, e per lire un miliardo nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4, comma 1, della medesima legge n. 438/1995, provvedono il Mediocredito

centrale S.p.a. e la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa, ciascuno per gli interventi di rispettiva competenza. La somma complessiva di lire 166,5 miliardi è ripartita in ragione di lire 132,5 miliardi in favore del Mediocredito centrale S.p.a. e di lire 34 miliardi in favore della Cassa per il credito alle imprese artigiane - Artigiancassa S.p.a.

2. Ai fini della concessione dei contributi di cui al presente articolo, i soggetti interessati presentano, per il tramite di una banca, agli istituti di cui al comma 1, apposita domanda accompagnata da copia autenticata della scheda di rilevazione del danno predisposta dal Dipartimento della protezione civile, integrata dalla conferma dell'ammontare dei danni subiti, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, secondo il fac-simile di scheda allegato sub 4 al presente atto. I soggetti interessati che abbiano chiesto il contributo in conto interessi per i finanziamenti previsti dagli articoli 2 e 3 della legge 16 febbraio 1995, n. 35, presentano la predetta documentazione tramite la banca finanziatrice.

3. A valere sulle somme disponibili, gli istituti di cui al comma 1 sono autorizzati ad erogare in via immediata, anche per il tramite delle banche, un primo acconto pari al 50% del contributo spettante. La somma residua è corrisposta previa acquisizione di perizia giurata redatta da professionista abilitato; nel caso in cui il contributo sull'ammontare dei danni subiti sia di importo non superiore a L. 10.000.000 la perizia non è richiesta e il contributo viene erogato nella misura intera.

4. Nel caso in cui i titolari delle imprese siano diversi dai proprietari degli immobili distrutti o danneggiati destinati all'esercizio di impresa, i contributi di cui agli articoli 2, 3 e 3-*bis* della legge 16 febbraio 1995, n. 35, relativamente ai danni subiti dagli immobili stessi possono essere richiesti dai predetti proprietari.

5. Le condizioni e le modalità di attuazione del disposto dell'articolo 3-*bis* della legge 16 febbraio 1995, n. 35, sono determinate con decreto del Ministro del tesoro 24 marzo 1995, come modificato ed integrato dai decreti emanati dallo stesso Ministro in data 5 settembre 1995 e 16 febbraio 1996, rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 25 settembre 1995 e n. 50 del 29 febbraio 1996.

Art. 18.

Imprese non aventi sede nei comuni danneggiati

[ex art. 2 delibera 2 marzo 1995]

1. Per l'attuazione del disposto di cui all'art. 2, comma 4-*bis*, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, si applicano le procedure di cui all'art. 14, commi 3, 4, lettera *a)*, e 5 ed all'art. 15 del presente atto.

Art. 19.

Studi professionali

[ex art. 3, commi 1 e 2, delibera 3 agosto 1995]

1. Per l'applicazione delle provvidenze previste dall'art. 5, comma 7, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, in favore dei titolari di studi professionali si applicano, in quanto compatibili, i criteri adottati da questa Conferenza in favore delle imprese danneggiate e le conseguenti direttive impartite con decreto interministeriale del 23 marzo 1995 emanato di concerto dal Ministero del tesoro e da quelli dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché con decreto del Ministero del tesoro in data 24 marzo 1995, come modificato con decreto dello stesso Ministero in data 5 settembre 1995.

2. Ai fini di cui al comma 1, la domanda di cui all'art. 14, comma 1, del presente atto, la relativa documentazione, comprensiva della denuncia a fini ICIAP 1994 e dell'iscrizione al registro IVA 1994, è presentata, entro 19 novembre 1995, presso i competenti ordini professionali.

Capo VII

OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE EX ART. 6, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 35/1995

Art. 20.

Riparto di fondi

[ex art. 1 delibera 2 marzo 1995]

1. Il complessivo importo di lire 1.400 miliardi entro il quale regioni ed enti locali possono contrarre i mutui di cui all'art. 6, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, è ripartito fra le regioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 1994) secondo il seguente schema:

Regione Piemonte	L.	1.085.000.000.000
Regione Liguria	»	170.000.000.000
Regione Lombardia	»	48.000.000.000
Regione Toscana	»	46.000.000.000
Regione Emilia-Romagna	»	28.000.000.000
Regione Veneto	»	19.000.000.000
Regione Valle d'Aosta	»	4.000.000.000
Totale	L.	1.400.000.000.000

Art. 21.

Piani di intervento

[ex art. 2, commi 1, 2, 3 e 4, delibera 2 marzo 1995]

1. Le regioni provvedono a determinare, nell'ambito degli importi di rispettiva competenza di cui all'art. 20, uno o più piani di interventi, ricompresi fra quelli indicati dall'art. 6, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, con la specificazione dell'ente interessato, degli interventi e del conseguente fabbisogno finanziario per la loro realizzazione.

2. I piani di cui al comma 1 sono redatti sulla base delle indicazioni degli enti locali interessati e possono contemplare anche opere già affidate per motivi di somma urgenza, purché l'affidamento delle opere stesse sia intervenuto successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui al richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1994.

3. I piani sono trasmessi alla Cassa depositi e prestiti ed all'Autorità di bacino competente per territorio.

4. L'atto regionale di approvazione dei piani costituisce contestuale concessione di nulla osta per la presentazione alla Cassa depositi e prestiti, da parte degli enti interessati, delle istanze di accesso ai mutui di cui all'art. 6, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35.

Art. 22.

Concessione ed erogazione dei mutui

[ex art. 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5, delibera 2 marzo 1995]

1. Sulla base dell'atto regionale di approvazione del piano degli interventi di cui all'art. 21 e del piano medesimo e previa domanda avanzata dal legale rappresentante dell'ente interessato, la Cassa depositi e prestiti provvede alla concessione ai singoli enti e per l'intero importo per ciascuno risultante dal piano approvato, dei relativi mutui ventennali.

2. La Cassa depositi e prestiti, sulla base del provvedimento di concessione del mutuo, eroga all'ente mutuatario una anticipazione per un importo fino al 50% del mutuo concesso con oneri di ammortamento a carico dello Stato. A tal fine, il legale rappresentante dell'ente mutuatario presenta domanda alla Cassa depositi e prestiti per l'immediato ottenimento dell'anticipazione.

3. Ottenuta l'erogazione dell'anticipazione di cui al comma 2, l'ente mutuatario trasmette alla Cassa depositi e prestiti ed alla regione competente per territorio idonea deliberazione di assunzione del mutuo concesso. In mancanza di detto atto, la Cassa depositi e prestiti non dà luogo ad ulteriori erogazioni.

4. La Cassa depositi e prestiti procede ad ulteriori erogazioni sulla base dei titoli giustificativi di spese — certificato di pagamento lavori, fatture, parcelle, ecc. — secondo le vigenti normative in materia. I pagamenti avverranno per la parte eccedente la spesa già fronteggiata con l'anticipazione di cui al comma 2.

5. Ai fini dell'erogazione della quota a saldo, l'ente mutuatario presenta alla Cassa depositi e prestiti la relazione sul conto finale e l'atto di collaudo finale o, ove previsto, certificato di regolare esecuzione delle opere, regolarmente approvati dall'ente appaltante, nonché attestazione regionale della conformità dell'opera realizzata al piano regionale approvato e trasmesso per la concessione del mutuo.

Art. 23.

[ex art. 4 delibera 2 marzo 1995]

1. Le regioni adottano misure per garantire la realizzazione delle opere previste dai piani di cui all'art. 21.

Capo VIII

INTERVENTI PREVISTI DALL'ART. 3 DELLA LEGGE N 265/1995 COME MODIFICATO DALL'ART 8, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 74/1996

Art. 24.

Riparto di fondi

[ex art. 1 delibera 13 luglio 1995, art. 2 delibera 11 aprile 1996]

1. Per effetto della riduzione di spesa di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, il complessivo importo di lire 250 miliardi entro il quale regioni, province, comuni e comunità montane possono contrarre i mutui di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, è ridotto a lire 246 miliardi.

2. L'importo ridotto di cui al comma 1 è ripartito tra le regioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1994 come segue:

Regione		Importo
Regione Valle d'Aosta	L.	2.952.000.000
Regione Piemonte	»	53.136.000.000
Regione Liguria	»	26.568.000.000
Regione Lombardia	»	53.136.000.000
Regione Emilia-Romagna	»	85.608.000.000
Regione Veneto	»	10.824.000.000
Regione Toscana	»	13.776.000.000
Totale	L.	246.000.000.000

Art. 25.

Piani di intervento

[ex art. 2. commi 1, 2, 3 e 4, delibera 13 luglio 1995]

1. Le regioni predispongono, nell'ambito degli importi di rispettiva competenza di cui all'art. 24, uno o più piani di interventi, ricompresi fra quelli indicati dall'art. 3 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, con la specificazione dell'ente, delle opere da ripristinare o da realizzare e del conseguente fabbisogno finanziario per ogni singola opera.

2. I piani di cui al comma 1, redatti ed approvati dalle regioni con le procedure e le modalità di cui all'art. 3 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, sono trasmessi dalle regioni stesse alla Cassa depositi e prestiti.

3. L'atto regionale di approvazione dei piani dà atto dell'intervenuto parere dell'Autorità di bacino, ovvero del vano superamento del termine di trenta giorni di cui al citato art. 3 del decreto-legge n. 154/1995, ed è presupposto per l'accesso, da parte degli enti interessati, ai mutui di cui al medesimo articolo.

4. L'atto regionale di approvazione è tempestivamente trasmesso all'Autorità di bacino competente per territorio.

Art. 26.

Concessione ed erogazione dei mutui

[ex art. 3, commi 1 e 2, delibera 13 luglio 1995]

1. In base all'atto regionale di approvazione del piano degli interventi di cui all'art. 25 e del piano medesimo, la Cassa depositi e prestiti, su istanza degli enti beneficiari, provvede alla concessione dei mutui ventennali ai singoli enti in corrispondenza degli importi risultanti per ciascun intervento dal piano regionale.

2. La procedura per l'adesione di massima per la concessione dei mutui e per le successive erogazioni, comprese quelle a saldo, è quella ordinariamente vigente per i mutui della Cassa depositi e prestiti.

Art. 27.

[ex art. 4 delibera 13 luglio 1995]

1. Le regioni adottano idonee misure affinché le opere previste dai piani di cui all'art. 25 siano avviate e realizzate.

Capo IX

INTERVENTI PREVISTI DALL'ART 7, COMMA 3-*BIS*, DELLA LEGGE N 35/1995

[ex art. 1 delibera 23 novembre 1995]

Art. 28.

Riparto di fondi

1. La somma di lire 12 miliardi di cui all'art. 7, comma 3-*bis*, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, è ripartita come segue fra le regioni di cui all'art. 1 della medesima legge n. 35/1995:

Regione		Importo
Regione Piemonte	L.	9.325.000.000
Regione Liguria	»	1.465.000.000
Regione Lombardia	»	410.000.000
Regione Toscana	»	400.000.000
Regione Emilia-Romagna	»	230.000.000
Regione Veneto	»	160.000.000
Regione Valle d'Aosta	»	10.000.000
Totale	L.	12.000.000.000

ALLEGATO 1

COMUNE DI ______________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 4 legge 4 gennaio 1968, n. 15)

L'anno millenovecentonovantacinque, il giorno __ del mese di __________ nella tesoreria comunale, avanti a me[1] ______________________ é personalmente compars __ _l_ Signor ______________________ nat__ a ______________________ il ______________ residente a ______________ Via ______________ n° ______ codice fiscale ______________ della cui identità personale sono certo per[2] ______________ _l_ quale, dopo essere stat___ ammonit___ secondo quanto prescritto dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge stessa, ha resa e sottoscritta la seguente

DICHIARAZIONE

dichiara sotto la propria responsabilità:

1) di confermare i danni presunti conseguenti agli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 all'immobile di sua proprietà adibito (**ad uso abitativo - ad uso di residenza principale**)[3] descritti nella scheda n. 1, a suo tempo sottoscritta, per un ammontare di L. ____________ (in cifre) ______________ (in lettere)[3];
2) di variare il presunto ammontare dei danni conseguenti agli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 indicati nella scheda n. 1 a suo tempo sottoscritta e, per l'effetto, dichiarare un danno presunto di L.____________ (in cifre) ______________(in lettere) all'immobile di sua proprietà adibito (**ad uso abitativo - ad uso di residenza principale**)[3] [4]

Dichiara, inoltre, che **esiste/non esiste** copertura assicurativa sui beni danneggiati per l'importo di L. ____________ (cifre) ______________ (lettere)[3]

Data ____________

Il Dichiarante

____

AUTENTICAZIONE

Attesto che la sopratrascritta dichiarazione resa dal __ Sig. ______________________ nat__ a ______________ il _______, e stata resa, nel luogo e data sopraindicati, sottoscritta dal __ dichiarante in mia presenza.

______________________, li__________

Il Segretario Comunale/Impiegato Comunale

Incaricato dal Sindaco

____

(1) Segretario Comunale o Funzionario incaricato dal Sindaco.
(2) Indicare le modalità d'identificazione.
(3) Depennare le parole in grassetto che non interessano.
(4) Se l'ammontare del danno presunto é inferiore a quello a suo tempo dichiarato, il mandato già predisposto viene annullato e sarà riemesso per una somma inferiore.

ALLEGATO 2

COMUNE DI ______________________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 4 legge 4 gennaio 1968, n. 15)

L'anno millenovecentonovantacinque, il giorno __ del mese di __________ nella tesoreria comunale, avanti a me[1] ____ e personalmente compars __ _l_ Signor ______________________________________ nat___ a ___________________________ il ________________ residente a _____________________ Via ____________________ n° ______ codice fiscale ______________________________ della cui identità personale sono certo per [2] ________________________________ _l_ quale, dopo essere stat___ ammonit___ secondo quanto prescritto dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge stessa, ha resa e sottoscritta la seguente

DICHIARAZIONE

dichiara sotto la propria responsabilità:

1) di confermare che in conseguenza degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 ha subito la **distruzione o la perdita di beni mobili e di beni mobili registrati**[3] descritti nella scheda n. 1, a suo tempo sottoscritta, per un ammontare di L. ____________ (in cifre) __________________ (in lettere) e che i vani catastali distrutti o danneggiati dell'immobile abitato sono in n.ro di ________;
2) di variare il presunto ammontare dei danni per la **distruzione o la perdita di beni mobili e di beni mobili registrati** conseguenti agli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 indicati nella scheda n. 1 a suo tempo sottoscritta e, per l'effetto, dichiarare un danno presunto di L.____________ (in cifre) __________________________(in lettere) e che i vani catastali distrutti o danneggiati dell'immobile abitato sono in n.ro di ____[3] [4]

Dichiara, inoltre, che **esiste/non esiste** copertura assicurativa sui beni danneggiati per l'importo di L. ______________ (cifre) __________________________ (lettere)[3]

Data ______________

Il Dichiarante

____

AUTENTICAZIONE

Attesto che la sopratrascritta dichiarazione resa dal __ Sig. __________________________ nat__ a ________________ il _______, e stata resa, nel luogo e data sopraindicati, sottoscritta dal __ dichiarante in mia presenza.

____________________, lì__________

Il Segretario Comunale/Impiegato Comunale
Incaricato dal Sindaco

____

(1) Segretario Comunale o Funzionario incaricato dal Sindaco.
(2) Indicare le modalità d'identificazione.
(3) Depennare le parole in grassetto che non interessano.

96A4970

DELIBERAZIONE 18 giugno 1996.

Riparto dei finanziamenti di cui agli articoli 1, comma 1, e 1-*ter*, comma 3, della legge 27 ottobre 1995, n. 438, nonché all'art. 11, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74.

LA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Visto l'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, istitutiva della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nel seguito indicata con il termine Conferenza;

Visto il decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, che individua e precisa le competenze della Conferenza;

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, recante: «Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994»;

Visto l'art. 5, comma 1, del decreto-legge n. 691/1995 nel testo modificato dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, come ulteriormente modificato dall'art. 1-*ter*, comma 1, lettera *h)*, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, che stabilisce che la Conferenza provvede all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 3-*bis*, 3-*quater*, 3-*quinquies* e 9 della legge stessa n. 35/1995;

Visto il decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, recante: «Ulteriori interventi in favore delle zone alluvionate negli anni 1993-1994»;

Visto, in particolare, l'art. 5, commi 7, 7-*bis* e 8-*bis*, del citato decreto-legge n. 154/1995 nel testo introdotto dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, che tra l'altro dispone, rispettivamente, la possibilita di beneficiare dei contributi di cui agli articoli 2 e 3-*bis* della legge n. 35/1995 anche da parte dei titolari di studi professionali, il rifinanziamento del comma 3-*bis* della legge n. 35/1995 ed il finanziamento del citato art. 5, comma 7, della legge n. 265/1995;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, recante: «Ulteriori disposizioni a favore delle zone alluvionate nel novembre 1994»;

Visti in particolare gli articoli 1, comma 1, e 1-*ter*, comma 3, della legge n. 438/1995 che dispongono ulteriori finanziamenti per le finalità previste dall'art. 3-*bis* della legge n. 35/1995;

Visto l'art. 11, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, che incrementa per l'anno 1996 di ulteriori lire 40 miliardi l'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 3-*bis* del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35;

Vista la propria deliberazione del 12 gennaio 1995, registrata alla Corte dei conti in data 26 gennaio 1995 (registro n. 1 Presidenza, foglio n. 45) e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 39 del 16 febbraio 1995, con la quale, tra l'altro, sono stati stabiliti criteri e modalità per la determinazione, la concessione e la erogazione dei contributi previsti dagli articoli 1, 2 e 3 della legge n. 35/1995;

Visto l'art. 3 della propria deliberazione in data 2 marzo 1995, registrata alla Corte dei conti in data 17 marzo 1995 (registro n. 1 Presidenza, foglio n. 132) e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 74 del 29 marzo 1995, con il quale sono state individuate le modalità per la concessione dei contributi previsti dall'art. 3-*bis* della legge n. 35/1995 e la somma di lire 100 miliardi di cui al medesimo art. 3-*bis* é stata ripartita in ragione di lire 75 miliardi in favore del Mediocredito centrale S.p.a. e di lire 25 miliardi in favore della Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. Artigiancassa;

Vista la propria deliberazione del 3 agosto 1995, registrata alla Corte dei conti in data 8 settembre 1995 (registro n. 2 Presidenza, foglio n. 350) e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 221 del 21 settembre 1995, recante: «Ulteriori modifiche ed integrazioni alla deliberazione adottata dalla Conferenza Stato-regioni in data 12 gennaio 1995 nonché individuazione di criteri per l'attuazione del disposto dell'art. 2, commi 1-*quater* e 1-*quinquies*, e 5, comma 7, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, introdotto in sede di conversione dalla legge 30 giugno 1995, n. 265»;

Visto l'art. 3 della propria deliberazione del 21 dicembre 1995 recante «Riparto dei finanziamenti di cui all'art. 5, commi 7, 7-*bis* e 8-*bis*, della legge 30 giugno 1995, n. 265, ed agli articoli 1, comma 1, e 1-*ter*, comma 3, della legge 27 ottobre 1995, n. 438», registrata alla Corte dei conti in data 17 febbraio 1996 (registro n. 1 Presidenza, foglio n. 93) e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 6 marzo 1996, con il quale é stata, tra l'altro, disposta l'assegnazione della somma di lire 1 miliardo per la concessione dei contributi di cui all'art. 3-*bis* della legge n. 35/1995;

Viste le note prot. n. 298417 del 19 maggio 1996 dell'Artigiancassa S.p.a e numeri 126585 e 138301 rispettivamente del 12 aprile e del 30 maggio 1996 del Mediocredito centrale S.p.a. con le quali sono state comunicate le ulteriori stime di impegni da assumere da parte di detti organismi in ordine all'erogazione degli ulteriori contributi di cui all'art. 3-*bis* della legge n. 35/1995 e sono state avanzate proposte di riparto fra gli stessi organismi dei finanziamenti a tal fine recati dagli articoli 1, comma 1, e 1-*ter* comma 3, della legge n. 438/1995;

Delibera:

Art. 1.

1. Alla gestione dei contributi di cui all'art. 3-*bis* della legge 16 febbraio 1995, n. 35, come ulteriormente finanziata, per l'anno 1996, per lire 31 miliardi dall'art. 1-*ter*, comma 3, del decreto-legge 28 agosto 1995, n, 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, e per lire 40 miliardi dall'art. 11, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, nonché della somma di lire 1 miliardo di cui all'art. 3 della propria deliberazione del 21 dicembre 1995 meglio specificata in premessa, provvedono il Mediocredito centrale S.p.a. e la Cassa per il credito alle imprese artigiane - Artigiancassa S.p.a., ciascuno per gli interventi di rispettiva competenza.

2. A valere sulla complessiva disponibilità di lire 72 miliardi di cui al comma 1, la somma lire 66,1 miliardi é ripartita in ragione di lire 60,1 miliardi in favore del Mediocredito centrale S.p.a. e di lire 6 miliardi in favore della Cassa per il credito alle imprese artigiane - Artigiancassa S.p.a. La restante quota di lire 5,9 miliardi sara successivamente ripartita in relazione alle eventuali ulteriori richieste da parte dei menzionati enti.

3. Ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni previste dal capo II della deliberazione adottata da questa Conferenza in data 2 marzo 1995, registrata dalla Corte dei conti in data 17 marzo 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 74 del 29 marzo 1995.

Art. 2.

1. Il Ministro del tesoro provvede con proprio decreto ad iscrivere gli importi di cui all'art. 1 del presente atto sul pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa dell'amministrazione centrale competente.

Art. 3.

1. La presente deliberazione é trasmessa al Ministero dell'interno, per l'inoltro alle prefetture che ne curano la divulgazione per quanto di competenza, e al Dipartimento degli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri perché, per il tramite dei commissari di Governo, sia trasmessa alle regioni interessate.

2. La presente deliberazione, soggetta a controllo preventivo della Corte dei conti, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 1996

Il Presidente
BASSANINI

Il segretario
CARPANI

Registrata alla Corte dei conti il 17 luglio 1996
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 375

96A4971

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 30 luglio 1996.

Autorizzazione all'Allianz-RAS Tutela giudiziaria S.p.a. - Compagnia di assicurazioni, in Milano, ad estendere l'esercizio all'attività riassicurativa in alcuni rami danni.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visti gli articoli 3 e 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza, credito, cauzione e tutela giudiziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visti i decreti ministeriali 23 aprile 1988 e 12 luglio 1993 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa rilasciati alla società Allianz-RAS Tutela giudiziaria S.p.a. - Compagnia di assicurazioni, con sede in Milano, corso Italia n. 23;

Vista l'istanza con la quale la predetta società ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio all'attività riassicurativa nel ramo tutela giudiziaria (n. 17) e nel ramo perdite pecuniarie di vario genere (n. 16) limitatamente ai rischi ritiro patente, recupero e traino automezzi, intervento ambulanza, rimpatrio automezzo e sequestro giudiziario, di cui al punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la delibera con la quale il consiglio di amministrazione dell'Istituto, nella seduta del 23 luglio 1996, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso all'attività assicurativa previsti dall'art. 16 del decreto legislativo n. 175/1995, si è espresso favorevolmente in merito all'istanza sopra richiamata presentata dalla società Allianz-RAS Tutela giudiziaria S.p.a. - Compagnia di assicurazioni;

Dispone:

La società Allianz-RAS Tutela giudiziaria S.p.a. - Compagnia di assicurazioni, con sede in Milano, corso Italia n. 23, e autorizzata ad estendere l'esercizio all'attività riassicurativa nel ramo tutela giudiziaria (n. 17) e nel ramo perdite pecuniarie di vario genere (n. 16) limitatamente ai rischi ritiro patente, recupero e traino automezzi, intervento ambulanza, rimpatrio automezzo e sequestro giudiziario, di cui al punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

È approvato, altresì, ai sensi dell'art. 11, comma 4, del predetto decreto legislativo, il nuovo statuto adottato dall'impresa, deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci in data 15 luglio 1996.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 1996

Il presidente: MANGHETTI

96A5031

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 25 luglio 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 18 novembre 1995, recante: «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in filosofia»;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di lettere e filosofia del 7 febbraio 1996, intesa ad ottenere l'adeguamento del corso di laurea in filosofia con inserimento nello statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore della tabella XIII di cui al sopracitato decreto ministeriale;

Vista la proposta del senato accademico del 4 marzo 1996;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 21 marzo 1996;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 18 aprile 1996, comunicato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con nota del 19 giugno 1996, prot. n. 894, in merito all'adeguamento dello statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore al nuovo ordinamento del corso di laurea in filosofia;

Visti gli articoli 6 e 21 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, in deroga al comma quarto, prima parte, dell'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è modificato come segue:

Art. 1.

Nella parte II «Ordinamento degli studi, facoltà, lauree e diplomi», titolo V «Facoltà di lettere e filosofia», l'art. 68 di cui al punto 2 - «Laurea in filosofia» è sostituito dai seguenti nuovi articoli, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

«Art. 68. — L'iscrizione al corso di laurea in filosofia è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari.

Art. 69. — Il corso di laurea in filosofia ha lo scopo di fornire strumenti metodologici e critici, finalizzati alla ricerca e alla specializzazione filosofica, utili tanto per lo svolgimento di attività che impegnano il linguaggio e le applicazioni proprie dell'indagine filosofica, quanto per l'eventuale prosecuzione degli studi in Italia e all'estero nei settori scientifico-disciplinari che richiedono una preparazione filosofica.

La durata degli studi del corso di laurea in filosofia è fissata in quattro anni, strutturati in due bienni (biennio propedeutico-formativo e biennio specialistico). Il biennio propedeutico comprende un primo nucleo di discipline filosofiche costitutive, che caratterizzano la struttura portante del corso di laurea ed un secondo nucleo di discipline appartenenti ad altri settori umanistici, che consentano sia il completamento della formazione culturale e professionale di base, sia il mantenimento dell'intersettorialità con gli altri corsi di laurea incardinati nella facoltà di lettere e filosofia. Il biennio specialistico può essere organizzato per indirizzi, con delibere della struttura didattica competente.

Art. 70. — Il piano di studi prevede 21 insegnamenti annuali (11 insegnamenti nel primo biennio e 10 nel secondo), oltre che una prova scritta su testi filosofici da sostenere non prima del secondo anno.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di laurea occorre avere superato tutte le prove di esame delle discipline incluse nel piano di studio e avere ottenuto un giudizio positivo nelle esercitazioni di pratica testuale istituite e coordinate dalla struttura didattica competente. Le esercitazioni di pratica testuale su classici filosofici in lingua originale da svolgere nel biennio specialistico, per una durata non inferiore alle 50 ore, sono stabilite con modalità specifiche, in sede di programmazione didattica, all'inizio di ogni anno accademico dalla struttura didattica competente.

Il consiglio di facoltà indica fino a cinque insegnamenti fra quelli previsti nel primo biennio da considerare propedeutici ai fini dell'ammissione agli esami di profitto degli insegnamenti del secondo biennio.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento coerente con il piano degli studi scelto dallo studente, secondo le modalità stabilite dalla struttura didattica competente.

Art. 71. — In attesa dell'entrata in vigore del regolamento didattico di ateneo, le funzioni della struttura didattica competente, in relazione alla laurea in filosofia, sono esercitate dal consiglio di facoltà.

Art. 72. — Il *curriculum* didattico per il conseguimento della laurea in filosofia è il seguente.

Primo biennio

Sei insegnamenti filosofici da scegliere all'interno dei seguenti settori scientifico-disciplinari:

M07A Filosofia teoretica;

M07B Logica e filosofia della scienza;

M07C Filosofia morale;

M07D Estetica;

M07E Filosofia del linguaggio;

M08A Storia della filosofia;

M08B Storia della filosofia antica;

M08C Storia della filosofia medievale;

M08D Storia della filosofia arabo-islamica;

M08E Storia della scienza,

purché sia garantita la presenza fra essi di storia della filosofia, filosofia teoretica e filosofia morale.

Un insegnamento a scelta tra i settori scientifico-disciplinari M09A pedagogia, M10A psicologia generale e M11A psicologia dello sviluppo e dell'educazione.

Due insegnamenti storici a scelta (in ambiti storici distinti) nei seguenti settori scientifico-disciplinari: L02A storia greca, L02B storia romana, M01X storia medievale, M02A storia moderna, M04X storia contemporanea.

Un insegnamento scelto all'interno dei settori scientifico-disciplinari L12A letteratura italiana, L12B letteratura italiana moderna e contemporanea, L12C critica letteraria, L12D letterature comparate, L12E letteratura dell'età medievale, umanistica e rinascimentale.

Un insegnamento di lingua straniera (la struttura didattica competente dovrà garantire all'interno l'attivazione di almeno due tra le seguenti lingue straniere: lingua francese, lingua inglese, lingua tedesca e lingua spagnola); l'esame di lingua straniera dovrà essere svolto su testi filosofici.

Secondo biennio

Sei insegnamenti a scelta nelle seguenti aree:

a) area storico-filosofica;

b) area filosofico-teorica;

c) area logico-epistemologica;

d) area semiotico-linguistica.

Quattro insegnamenti a scelta nelle seguenti aree:

a) area delle scienze umane;

b) area storica (diversi da quelli del primo biennio);

c) area delle scienze del linguaggio e della comunicazione;

d) area scientifica.

Una prova scritta di commento ad un testo classico di filosofia. La preparazione alla prova potrà essere curata con seminari organizzati nell'ambito delle attività didattiche integrative del corso di laurea.

Il consiglio della struttura didattica competente può organizzare il biennio specialistico per indirizzi. Può altresì accogliere proposte individuali di sostituzione o integrazione delle seguenti aree: scienze umane, storia, scienze del linguaggio e delle comunicazioni con non più di quattro insegnamenti di altre aree, anche esterne a quelle insegnate nel corso di laurea e nella facoltà, purché la scelta sia culturalmente e professionalmente qualificata ed organica all'intero piano di studio.

Il consiglio della struttura didattica competente istituisce, all'inizio di ogni anno accademico, esercitazioni di pratica testuale, fissando preliminarmente i classici oggetto delle stesse e le relative modalità di valutazione; la scelta di tali classici dovrà essere effettuata in ambiti cronologici e disciplinari differenziati.

L'eventuale articolazione per indirizzi di corso di laurea, i piani di studio con i relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti, la propedeuticità degli insegnamenti, il riconoscimento degli insegnamenti seguiti presso altri corsi di laurea, sono determinati dalla struttura didattica competente.

Art. 73. — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, la struttura didattica competente disciplina, con regolamento, le materie di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) definisce il piano di studi ufficiali del corso di laurea stesso, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento, che costituiscono le singole annualità, i cui nomi dovranno essere desunti dai settori scientifico-disciplinari;

c) stabilisce le qualificazioni più opportune, quali I, II, III, istituzioni, nonché tutte le altre che giovino a differenziarne più esattamente il livello e i contenuti didattici, compresa la possibilità di biennalizzare o triennalizzare le discipline per le quali ciò sia ritenuto utile ai fini della formazione professionale e culturale dello studente, anche su istanza dei singoli studenti all'interno di piani di studio individuali.

Art. 74. — I settori scientifico-disciplinari, ai quali fare riferimento, sono quelli inseriti nel presente articolo:

Area storico-filosofica:

M08A Storia della filosofia;

M08B Storia della filosofia antica;

M08C Storia della filosofia medievale;

M08D Storia della filosofia arabo-islamica;

M08E Storia della scienza.

Area filosofico-teorica:

M07A Filosofia teoretica;

M07C Filosofia morale;

M07D Estetica;

N20X Filosofia del diritto;

Q01A Filosofia politica.

Area logico-epistemologica:

M07B Logica e filosofia della scienza;

M08E Storia della scienza.

Area semiotico-linguistica:

L09A Glottologia e linguistica;

M07E Filosofia del linguaggio.

Area delle scienze umane:

M05X Discipline demoetnoantropologiche;

M09A Pedagogia generale;

M09B Storia della pedagogia;

M10A Psicologia generale;

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione;

P01A Economia politica;

Q05A Sociologia generale.

Area storica:

L02A Storia greca;

L02B Storia romana;

M01X Storia medievale;

M02A Storia moderna;

M04X Storia contemporanea;

Q01B Storia delle dottrine politiche;

M03B Storia del Cristianesimo e delle chiese;

M03C Storia del Cristianesimo antico e medievale;

M03D Storia del Cristianesimo moderno e contemporaneo;

P01D Storia del pensiero economico.

Area delle scienze del linguaggio e della comunicazione:

L12D Letterature comparate;

L26A Discipline dello spettacolo;

L26B Cinema e fotografia;

Q05B Sociologia dei processi culturali e comunicativi.

Area scientifica:

A01A Logica matematica;

A02D Matematiche complementari;

A02A Analisi matematica;

B02A Fisica teorica;

B02B Metodi matematici della fisica;

K05A Sistemi di elaborazione di informazioni;

K05B Informatica;

K05C Cibernetica».

Art. 2.

Conseguentemente alla modifica sopra riportata, nella parte V «Degli studenti, degli esami e delle tasse», titolo II «Disposizioni particolari per le varie facoltà», al punto 1 - «Facoltà di lettere e filosofia» - gli articoli 167 e 168 dello statuto sono soppressi con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 25 luglio 1996

Il rettore
BAUSOLA

Il direttore amministrativo
MOLINARI

96A5006

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 309, recante: «Disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali, nonché delle giunte e dei consigli comunali e provinciali».

Il decreto-legge 3 giugno 1996, n. 309, recante: «Disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali, nonché delle giunte e dei consigli comunali e provinciali» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 130 del 5 giugno 1996.

96A5075

Mancata conversione del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 311, recante: «Interventi urgenti per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, nonché per l'aeroporto internazionale Galileo Galilei di Pisa».

Il decreto-legge 3 giugno 1996, n 311, recante: «Interventi urgenti per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, nonché per l'aeroporto internazionale Galileo Galilei di Pisa» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 130 del 5 giugno 1996.

96A5076

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione contabile di aziende concessa alla società «Rosfid ricerca e organizzazione societaria S.r.l.», in Milano.

Con decreto ministeriale 29 luglio 1996 l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreti interministeriali 18 maggio 1981 e 28 luglio 1989 alla società «So.Rev. - Società di revisione contabile e amministrativa S.r.l.», con sede in Roma, poi a seguito di ulteriori variazioni trasformata in «Rosfid ricerca e organizzazione societaria S.r.l.», con sede in Milano, iscritta al registro delle imprese di Milano al n. 334746, è decaduta per scioglimento della società.

96A5042

Sostituzione del commissario della S.a.s. Cartiere di Tolentino in amministrazione straordinaria

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,di concerto con il Ministro del tesoro, in data 24 luglio 1996, nella procedura di amministrazione straordinaria della S.a.s. Cartiere di Tolentino sono state accettate le dimissioni dell'avv. Basilio Cupaiolo, ed è stato nominato nell'incarico di commissario, l'avv. Antonio Cospito, nato a Rotondella (Matera) l'11 luglio 1932.

96A5043

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni alla produzione di specialità medicinali per uso umano presso officine di terzi

Estratto decreto n P.P.T./341 del 16 luglio 1996

Specialità medicinale GLUCOSULFA nella seguente forma e confezione:

40 compresse - A.I.C n. 021521024.

Titolare A.I.C.: Lipha S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Calenzano (Firenze), via Garibaldi n. 80/82, codice fiscale 07546800157.

Modifica apportata: il confezionamento ed il relativo controllo della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati anche presso l'officina farmaceutica della Mediolanum farmaceutici S.p.a. sita in via S. Giuseppe Cottolengo, 15/31, Milano.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n P.P.T./342 del 16 luglio 1996

Specialità medicinale GLUCOMIDE nella seguente forma e confezione:

40 capsule - A.I.C n. 026130029.

Titolare A.I.C : Lipha S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Calenzano (Firenze), via Garibaldi 80/82, codice fiscale 07546800157.

Modifica apportata: il confezionamento ed il relativo controllo della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati anche presso l'officina farmaceutica della Mediolanum farmaceutici S.p.a., sita in via Giuseppe Cottolengo, 15/31, Milano.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./343 del 16 luglio 1996

Specialità medicinale ODONTOXINA nelle seguenti forme e confezioni:

collutorio flacone 100 ml - A.I.C. n. 032048011;

collutorio flacone 150 ml - A.I.C. n. 032048023;

collutorio flacone 200 ml - A.I.C. n. 032048035.

Titolare A.I.C.: L. Molteni & C. dei F.lli Alitti Società di Esercizio S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Scandicci (Firenze), strada statale 67, località Granatieri, codice fiscale n. 01286700487.

Modifica apportata: la produzione ed i controlli della suddetta specialità medicinale sono effettuati presso la propria officina sita in Scandicci (Firenze), località Granatieri, s.s. 67.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./344 del 16 luglio 1996

Specialità medicinale LOMESAL nelle seguenti forme e confezioni:

20 supposte da 500 mg - A.I.C. n. 029050010;

50 compresse da 500 mg - A.I.C. n. 029050022;

7 clismi pronti al 4% 50 ml - A I.C. n. 029050034;

7 clismi pronti al 4% 100 ml - A.I.C. n. 029050046.

Titolare A I.C.: Schering-Plough S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via G. Ripamonti, 89, Milano, codice fiscale n. 00889060158.

Modifica apportata: la produzione della specialità medicinale sopra indicata è effettuata presso l'officina di produzione della società Sofar S.p.a., sita in Trezzano Rosa (Milano), via Firenze n. 40.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./345 del 16 luglio 1996

Specialità medicinale CITRATO ESPRESSO S. PELLEGRINO nella seguente forma e confezione:

flacone polvere da 40 g - A.I.C. n. 005540012.

Titolare A.I.C.: Synthèlabo S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, Galleria Passarella n 2, codice fiscale n. 06685100155.

Modifica apportata: la produzione (fabbricazione, confezionamento e controlli) della specialità medicinale sopra indicata è effettuata anche presso l'officina farmaceutica consortile della società Montefarmaco S p.a., sita in Pero (Milano), via G. Galilei, 7.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./346 del 16 luglio 1996

Specialità medicinale FANSIDOL nella seguente forma e confezione:

30 bustine da 100 mg - A.I.C. n. 024868123.

Titolare A.I.C.: stabilimento chimico farmaceutico dr. L. Brocchieri S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina km 14,400, codice fiscale 02881740589.

Modifica apportata: le analisi delle materie prime e del prodotto finito della specialità medicinale sopra indicata sono effettuate presso l'officina farmaceutica della ditta I.P.A. International Pharmaceuticals Associated S.r.l., con sede legale ed officina di produzione in Roma, via del Casale Cavallari, 53.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. 347 del 16 luglio 1996

Specialità medicinale: URSOBIL HT nelle seguenti forme e confezioni:

20 capsule da 225 mg - A.I.C. n. 029038015;

20 capsule da 450 mg - A.I.C. n. 029038027.

Titolare A.I.C.: Istituto biologico chemioterapico S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Torino, via Crescentino n. 25, codice fiscale n. 05146060016.

Modifiche apportate esclusivamente nella parte relativa alle operazioni di produzione, controllo e confezionamento terminale come segue: officina di produzione: l'attività di produzione, controllo e confezionamento terminale sono effettuate nella nuova officina farmaceutica consortile della ditta Bioprogress S.p.a., sita in via Paduni n. 240, Anagni.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./348 del 18 luglio 1996

Specialità medicinale TIMENTIN nelle seguenti forme e confezioni:

i.m. flac. 1,2 g + fiala solv. 2 ml A.I.C. n. 027118013;

e v. flac. 3,2 g - A I.C. n. 027118025.

Titolare A.I.C.: Smithkline Beecham S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti, codice fiscale 03524320151.

Modifiche apportate:

le fasi della produzione relative alla miscelazione dei principi attivi ticarcillina ed acido clavulanico, sia per la confezione da 3,2 g e.v. che per la confezione da 1,2 g i.m. della specialità medicinale sopra indicata, sono effettuate anche presso l'officina della Smithkline Beecham Pharmaceuticals sita in Piscataway (USA);

le fasi della produzione relative alla ripartizione asettica della miscela dei componenti attivi in flaconi, il confezionamento terminale ed i controlli, limitatamente alla confezione da 3,2 g e.v., della stessa specialità medicinale, sono effettuati anche presso l'officina della Smithkline Beecham S.A. sita in Toledo (Spagna).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./349 del 18 luglio 1996

Specialità medicinale BIOVAR nella seguente forma e confezione: 10 fiale os monodose 5 ml - A.I.C. n. 028939015.

Titolare A.I.C.: Salus Researches S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Aurelia n. 58, codice fiscale n. 03151545584.

Modifica apportata: officina di produzione: l'attività di produzione, limitatamente alle fasi di diluizione della sospensione, di ripartizione, di confezionamento e dei relativi controlli, è effettuata presso l'officina farmaceutica consortile sita in via Paduni n. 240, Anagni.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./350 del 18 luglio 1996

Specialità medicinale DOMUVAR nella seguente forma e confezione: 10 fiale os monodose 5 ml - A.I.C. n. 013434028.

Titolare A.I.C.: Bioprogress S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Aurelia n. 58, codice fiscale n. 013434028.

Modifica apportata: officina di produzione: l'attività di produzione, limitatamente alle fasi di diluizione della sospensione, di ripartizione, di confezionamento e dei relativi controlli, è effettuata presso l'officina farmaceutica consortile sita in via Paduni n. 240, Anagni.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./351 del 18 luglio 1996

Specialità medicinale OVERAL BAMBINI nella seguente forma e confezione:

12 compresse delitescenti 50 mg - A.I.C. n. 026728030.

Titolare A.I.C.: Istituto Luso Farmaco d'Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Carnia, 26, codice fiscale 00714810157.

Modifica apportata: i controlli analitici della materia prima, i controlli analitici sui microgranuli preparati dalla ditta Eurand International S.p.a., la produzione delle compresse delitescenti, i controlli in process, le operazioni terminali di confezionamento ed i controlli sul prodotto finito della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati presso la ditta Usiphar sita in Compiègne (Francia).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./352 del 18 luglio 1996

Specialità medicinali di seguito elencate nelle seguenti forme e confezioni:

NITROSORBIDE RETARD - 40 capsule da 20 mg - A.I.C. n. 020925020;

NITROSORBIDE RETARD 40 - 40 capsule da 40 mg - A.I.C. n. 020925032.

Titolare A.I.C.: Istituto Luso Farmaco d'Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Carnia n. 26, codice fiscale 00714810157.

Modifica apportata: la produzione delle specialità medicinali sopra indicate, limitatamente alle operazioni di trasformazione in microgranuli ritardo della materia prima isosorbide dinitrato, è effettuata anche presso lo stabilimento della ditta Eurand International S.p.a., sita in Pessano con Bornago (Milano), via Martin Luther King n. 13.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./353 del 18 luglio 1996

Specialità medicinale SINECOD TOSSE nella seguente forma e confezione:

flacone da 15 ml gocce - A.I.C. n. 021483058.

Titolare A.I.C.: Zyma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Saronno (Varese), corso Italia, 13, codice fiscale 00687350124.

Modifica apportata: la produzione, il confezionamento completo ed il relativo controllo di qualità della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati anche presso l'officina farmaceutica della soc. Face laboratori farmaceutici S.r.l. sita in Genova Bolzaneto (Genova), via Albissola, 49.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./354 del 18 luglio 1996

Specialità medicinale QUESTRAN nella seguente forma e confezione:

12 bustine 4 g - A.I.C. n. 023014018.

Titolare A.I.C.: Bristol-Myers Squibb S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Sermoneta, via del Murillo km 2,800, codice fiscale 00082130592.

Modifica apportata: la produzione ed i controlli del prodotto finito della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati anche presso l'officina della Bristol Myers S.A. - Champ de Lachaud - Gouallc Meymac (Francia).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./355 del 18 luglio 1996

Specialità medicinale BETABACTYL nelle seguenti forme e confezioni:

i.m. flac. 1,2 g + fiala solv. 2 ml - A.I.C. n. 027622012;

e.v. flac. 3,2 g - A.I.C. n. 027622024.

Titolare A.I.C.: Sark S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti, codice fiscale 03878810153.

Modifiche apportate:

le fasi della produzione relative alla miscelazione dei principi attivi ticarcillina ed acido clavulanico, sia per la confezione da 3,2 g e.v. che per la confezione da 1,2 g i.m. della specialità medicinale sopra indicata, sono effettuate anche presso l'officina della Smithkline Beecham Pharmaceuticals sita in Piscataway (USA);

le fasi della produzione relative alla ripartizione asettica della miscela dei componenti attivi in flaconi, il confezionamento terminale ed i controlli, limitatamente alla confezione da 3,2 g e.v., della stessa specialità medicinale, sono effettuati anche presso l'officina della Smithkline Beecham S.A. sita in Toledo (Spagna).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./356 del 18 luglio 1996

Farmaco a denominazione comune «Glicerolo, camomilla e malva» in microclismi da 3 g (A.I.C. n. 029714019/G), 6 g (A.I.C. n. 029714021/G) e 9 g (A.I.C. n. 029714033/G) di cui al decreto ministeriale 15 aprile 1996.

Titolare A.I.C.: Bonomelli S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Mattei, 6, Zola Predosa (Bologna), codice fiscale 03492910371.

Modifica apportata: la produzione è effettuata anche presso l'officina della C.O.C. Farmaceutici S.r.l., sita in via Modena, 15, Sant'Agata Bolognese (Bologna).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./357 del 18 luglio 1996

Specialità medicinale NATRIOXEN nelle seguenti forme e confezioni:

30 capsule da 550 mg - A.I.C. n. 027170012;

10 supposte da 550 mg - A.I.C. n. 027170024;

6 fiale i.m. da 550 mg - A.I.C. n. 027170036;

6 fiale i.m. liof. da 275 mg + 6 fl solv. - A.I.C. n.027170048.

Titolare A.I.C.: Benedetti S.p.a. - Industria chimico farmaceutica, con sede legale e domicilio fiscale in vicolo Dè Bacchettoni, 3, Pistoia, codice fiscale n. 00761810506.

Modifica apportata: la produzione, il confezionamento ed il controllo terminale della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati presso l'officina farmaceutica consortile sita in Pomezia, via Campobello n. 15.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./358 del 18 luglio 1996

Specialità medicinale CODEX nelle seguenti forme e confezioni:

10 capsule da 250 mg - A.I.C. n. 029032012;

20 capsule da 250 mg - A.I.C.n. 029032024;

10 bustine da 250 mg - A.I.C.n. 029032036;

20 bustine da 250 mg - A.I.C.n. 029032048.

Titolare A.I.C.: Smithkline Beecham S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti, codice fiscale 03524320151.

Modifica apportata: i controlli del prodotto finito della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati anche presso l'officina della Società Laboratoires Biocodex, sita in 19 rue Barbés, Montrouge (Francia).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./359 del 18 luglio 1996

Specialità medicinale NIZACOL nelle seguenti forme e confezioni:

crema dermatologica 30 g al 2% - A.I.C. n. 025999071;

polvere dermatologica 30 g al 2% - A.I.C. n. 025999083;

crema ginecologica 78 g al 2% - A.I.C. n. 025999095;

15 ovuli da 100 mg - A.I.C. n. 025999107;

20 compresse da 250 mg - A.I.C. n. 025999119;

10 compresse da 500 mg - A.I.C. n. 025999121.

Titolare A.I.C.: Benedetti S.p.a. Industria chimico farmaceutica, con sede legale e domicilio fiscale in vicolo Dè Bacchettoni, 3, Pistoia, codice fiscale n. 00761810506.

Modifica apportata: la produzione, il confezionamento ed il controllo terminale della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati presso l'officina farmaceutica consortile sita in Pomezia, via Campobello n. 15.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./361 del 18 luglio 1996

Farmaco a denominazione comune Anticoagulante ACD in sacche flessibili da ml 500 (A.I.C. n. 031574142/G), ml 1000 (A.I.C. n. 031574155/G) di cui al decreto ministeriale 2 ottobre 1995.

Titolare A.I.C.: Paolo Gobbi Frattini, con sede legale e domicilio fiscale in Sondalo (Sondrio), via Stelvio n. 12, codice fiscale 00152980140.

Modifica apportata: la produzione è effettuata anche presso l'officina della ditta Biosol S.p.a., sita in Sondalo (Sondrio), frazione Mondadizza s.s. dello Stelvio km 86,4.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./362 del 18 luglio 1996

Farmaco a denominazione comune Acqua per preparazioni iniettabili in sacche flessibili da ml 50 (A.I.C. n. 031534112/G), ml 100 (A.I.C. n. 031534124/G), ml 250 (A.I.C. n. 031534136/G), ml 2000 (A.I.C. n. 031534175/G), ml 3000 (A.I.C. n. 031534199/G), ml 5000 (A.I.C. n. 031534237/G) di cui al decreto ministeriale 2 ottobre 1995.

Titolare A.I.C.: Paolo Gobbi Frattini, con sede legale e domicilio fiscale in Sondalo (Sondrio), via Stelvio n. 12, codice fiscale 00152980140.

Modifica apportata: la produzione è effettuata anche presso l'officina della ditta Biosol S.p.a., sita in Sondalo (Sondrio), frazione Mondadizza s.s. dello Stelvio km 86,4.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./363 del 18 luglio 1996

Farmaco a denominazione comune Glucosio 5% in sacche flessibili da ml 250 (A.I.C. n. 031558137/G), ml 500 (A.I.C. n. 031558149/G), ml 1000 (A.I.C. n. 031558152/G), di cui al decreto ministeriale 2 ottobre 1995.

Titolare A.I.C.: Paolo Gobbi Frattini, con sede legale e domicilio fiscale in Sondalo (Sondrio), via Stelvio n. 12, codice fiscale 00152980140.

Modifica apportata: la produzione è effettuata anche presso l'officina della ditta Biosol S.p.a., sita in Sondalo (Sondrio), frazione Mondadizza s.s. dello Stelvio km 86,4.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./364 del 18 luglio 1996

Farmaco a denominazione comune Fruttosio 5% in sacche flessibili da ml 250 (A.I.C. n. 031557135/G), ml 500 (A.I.C. n. 031557147/G), ml 1000 (A.I.C. n. 031557150/G), di cui al decreto ministeriale 2 ottobre 1995.

Titolare A.I.C.: Paolo Gobbi Frattini, con sede legale e domicilio fiscale in Sondalo (Sondrio), via Stelvio n. 12, codice fiscale 00152980140.

Modifica apportata: la produzione è effettuata anche presso l'officina della ditta Biosol S.p.a., sita in Sondalo (Sondrio), frazione Mondadizza s.s. dello Stelvio km 86,4.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./365 del 18 luglio 1996

Farmaco a denominazione comune Ringer lattato in sacche flessibili da ml 500 (A.I.C. n. 031567148/G), ml 1000 (A.I.C. n. 031567151/G), di cui al decreto ministeriale 2 ottobre 1995.

Titolare A.I.C.: Paolo Gobbi Frattini, con sede legale e domicilio fiscale in Sondalo (Sondrio), via Stelvio n. 12, codice fiscale 00152980140.

Modifica apportata: la produzione è effettuata anche presso l'officina della ditta Biosol S.p.a., sita in Sondalo (Sondrio), frazione Mondadizza s.s. dello Stelvio km 86,4.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./366 del 18 luglio 1996

Farmaco a denominazione comune Sodio bicarbonato 1,4% in sacche flessibili da ml 2500 (A.I.C. n. 031569181/G), di cui al al decreto ministeriale 2 ottobre 1995.

Titolare A.I.C.: Paolo Gobbi Frattini, con sede legale e domicilio fiscale in Sondalo (Sondrio), via Stelvio n. 12, codice fiscale 00152980140.

Modifica apportata: la produzione è effettuata anche presso l'officina della ditta Biosol S.p.a., sita in Sondalo (Sondrio), frazione Mondadizza s.s. dello Stelvio km 86,4.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./367 del 18 luglio 1996

Farmaco a denominazione comune Soluzione per dialisi peritoneale in sacche flessibili da ml 2000 (A.I.C. n. 031532082/G), ml 2000 + 2000 (A.I.C. n. 031532094/G), di cui al decreto ministeriale 2 ottobre 1995.

Titolare A.I.C.: Paolo Gobbi Frattini, con sede legale e domicilio fiscale in Sondalo (Sondrio), via Stelvio n. 12, codice fiscale 00152980140.

Modifica apportata: la produzione è effettuata anche presso l'officina della ditta Biosol S.p.a., sita in Sondalo (Sondrio), frazione Mondadizza s.s. dello Stelvio km 86,4.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./368 del 18 luglio 1996

Farmaco a denominazione comune Sodio cloruro 0,9% in sacche flessibili da ml 50 (A.I.C. n. 031570118/G), ml 100 (A.I.C. n. 031570120/G), ml 250 (A.I.C. n. 031570132/G), ml 500 (A.I.C. n. 031570144/G), ml 1000 (A.I.C. n. 031570157/G), ml 2000 (A.I.C. n. 031570171/G) di cui al decreto ministeriale 2 ottobre 1995.

Titolare A.I.C. Paolo Gobbi Frattini, con sede legale e domicilio fiscale in Sondalo (Sondrio), via Stelvio n. 12, codice fiscale 00152980140.

Modifica apportata la produzione è effettuata anche presso l'officina della ditta Biosol S.p.a., sita in Sondalo (Sondrio), frazione Mondadizza s.s. dello Stelvio km 86,4

Decorrenza di efficacia del decreto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

96A4981

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 2 agosto 1996

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1521,26
ECU	1931,09
Marco tedesco	1027,88
Franco francese	302,65
Lira sterlina	2348,22
Fiorino olandese	916,59
Franco belga	49,881
Peseta spagnola	12,055
Corona danese	266,02
Lira irlandese	2445,88
Dracma greca	6,436
Escudo portoghese	9,991
Dollaro canadese	1107,01
Yen giapponese	14,223
Franco svizzero	1261,31
Scellino austriaco	146,05
Corona norvegese	238,26
Corona svedese	230,56
Marco finlandese	338,66
Dollaro australiano	1173,65

96A5110

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996:

1) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazioneaziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 22 giugno 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 22 giugno 1995 con effetto dall'11 aprile 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della S.r.l. Agusta OMI, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dall'11 ottobre 1995 al 10 aprile 1996.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1995 con decorrenza 11 ottobre 1995;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 27 marzo 1995 al 31 dicembre 1995, della S.p.a. IES Elettronics, con sede in Pomezia (Roma) e unità di Pomezia.

Parere comitato tecnico del 24 ottobre 1995: favorevole

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. IES Elettronics, con sede in Pomezia (Roma) e unità di Pomezia (Roma), per il periodo dal 27 marzo 1995 al 31 dicembre 1995

Art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 180/1996.

Istanza aziendale presentata il 20 aprile 1995 con decorrenza 27 marzo 1995.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 19500/2 del 4 dicembre 1995, art 6, comma 1, del decreto-legge n. 180/1996;

3) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale dell'11 aprile 1996, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale dell'11 aprile 1996 con effetto dal 22 maggio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Ansaldo ricerche - Gruppo Ansaldo-IRI Finmeccanica, con sede in Genova e unità di Genova, per il periodo dal 22 novembre 1995 al 21 maggio 1996.

Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1995 con decorrenza 22 novembre 1995;

4) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 13 febbraio 1996, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 13 febbraio 1996 con effetto dal 15 maggio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S p.a. Whitehead Alenia sistemi subacquei (Gruppo Alenia), con sede in Genova e unità di Livorno, per il periodo dal 15 febbraio 1996 al 14 maggio 1996.

Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1996 con decorrenza 15 novembre 1995 art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996:

1) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 maggio 1996, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 19 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della S.p.a. Elmer - Gruppo Alenia, con sede in Pomezia (Roma), e unità di Pomezia (Roma), per il periodo dal 19 ottobre 1995 al 18 aprile 1996.

Istanza aziendale presentata il 27 ottobre 1995 con decorrenza 19 ottobre 1995

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

2) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazioneaziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 1° dicembre 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 1° dicembre 1995 con effetto dal 16 gennaio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Philips Vision Industries, con sede in Milano e uffici e stabilimenti di Monza (Milano), per il periodo dal 16 gennaio 1996 al 15 luglio 1996.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1996 con decorrenza 16 gennaio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 4 settembre 1995 al 3 settembre 1996, della S.r.l. D.P.E. con sede in Cellole (Caserta) e unità di Sessa Aurunca (Caserta).

Parere comitato tecnico del 19 aprile 1996: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l D.P.E., con sede in Cellole (Caserta), e unità di Sessa Aurunca (Caserta) per il periodo dal 4 settembre 1995 al 3 marzo 1996.

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1995 con decorrenza 4 settembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996:

1) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 5 settembre 1994 al 4 dicembre 1995, della S.p.a. C.I.T.E. Compagnia impianti telefonici elettrici con sede in Firenze e unità di Arezzo, Firenze, Campi Bisenzio (Firenze), Empoli (Firenze) e Figline Valdarno (Firenze).

Parere comitato tecnico del 12 aprile 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. C.I.T.E. Compagnia impianti telefonici elettrici, con sede in Firenze e unità di Arezzo, Firenze, Campi Bisenzio (Firenze), Empoli (Firenze) e Figline Valdarno (Firenze), per il periodo dal 5 settembre 1994 al 4 marzo 1995.

Istanza aziendale presentata il 5 agosto 1994 con decorrenza 5 settembre 1994.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 31 maggio 1995, n. 17802/1;

2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 5 settembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. C.I.T.E. Compagnia impianti telefonici elettrici, con sede in Firenze e unità di Arezzo, Firenze, Campi Bisenzio (Firenze), Empoli (Firenze) e Figline Valdarno (Firenze), per il periodo dal 5 marzo 1995 al 4 settembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 13 aprile 1995 con decorrenza 5 marzo 1995.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 4 ottobre 1995, n. 18947/8;

3) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazioneaziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 5 settembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. C.I.T.E. Compagnia impianti telefonici elettrici, con sede in Firenze e unità di Arezzo, Firenze, Campi Bisenzio (Firenze), Empoli (Firenze) e Figline Valdarno (Firenze), per il periodo dal 5 settembre 1995 al 4 dicembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1995 con decorrenza 5 settembre 1995.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 19 gennaio 1996, n. 19797/3.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996:

1) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 9 febbraio 1996, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 9 febbraio 1996 con effetto dal 24 agosto 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Calabrese veicoli industriali, con sede in Bari e unità di Bari, per il periodo dal 24 febbraio 1996 al 23 agosto 1996.

Istanza aziendale presentata il 16 febbraio 1996 con decorrenza 24 febbraio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° ottobre 1995 al 30 settembre 1996, della S.p.a. Ondaflex, con sede in Capena (Roma) e unità di Frosinone.

Parere comitato tecnico dell'11 aprile 1996: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Ondaflex, con sede in Capena (Roma) e unità di Frosinone, per il periodo dal 1° ottobre 1995 al 31 marzo 1996.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1995 con decorrenza 1° ottobre 1995;

3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 1° ottobre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Ondaflex, con sede in Capena (Roma) e unità di Frosinone, per il periodo dal 1° aprile 1996 al 30 settembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 30 aprile 1996 con decorrenza 1° aprile 1996;

4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 9 febbraio 1996, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 9 febbraio 1996 con effetto dal 24 agosto 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Calabrese Engineering, con sede in Modugno (Bari) e unità di Modugno (Bari), per il periodo dal 24 febbraio 1996 al 23 agosto 1996.

Istanza aziendale presentata il 16 febbraio 1996 con decorrenza 24 febbraio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

5) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 21 aprile 1995 al 20 aprile 1996, della S.p.a. Romana recapiti, con sede in Roma e unità di Roma.

Parere comitato tecnico dell'11 aprile 1996: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Romana recapiti, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 21 aprile 1995 al 20 ottobre 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1995 con decorrenza 21 aprile 1995;

6) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 21 aprile 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Romana recapiti, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 21 ottobre 1995 al 20 aprile 1996.

Istanza aziendale presentata il 6 novembre 1995 con decorrenza 21 ottobre 1995;

7) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 28 febbraio 1994 al 25 maggio 1994, della S.p.a. F.lli Pardini, con sede in S. Pietro a Vico (Lucca) e unità di S. Pietro a Vico (Lucca)

Parere comitato tecnico dell'11 aprile 1996: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. F.lli Pardini, con sede in S. Pietro a Vico (Lucca) e unità di S. Pietro a Vico (Lucca), per il periodo dal 28 febbraio 1994 al 25 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1994 con decorrenza 28 febbraio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996.

1) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dall'8 febbraio 1995 al 7 febbraio 1996, della S.p.a. S.S.M. Sistemi e servizi di manutenzione, ora S.S.M. S.p.a., con sede in Napoli e unità di Napoli.

Parere comitato tecnico del 4 aprile 1996: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. S.S.M. Sistemi e servizi di manutenzione, ora S.S.M. S.p.a., con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dall'8 febbraio 1995 al 7 agosto 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1995 con decorrenza 8 febbraio 1995;

2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dall'8 febbraio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. S.S.M. Sistemi e servizi di manutenzione, ora S.S.M. S.p.a., con sede in Napoli e unità di Napoli per il periodo dall'8 agosto 1995 al 7 febbraio 1996.

Istanza aziendale presentata il 10 agosto 1995 con decorrenza 8 agosto 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996 sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 7 dicembre 1995 al 6 giugno 1996, della S.r.l. Casillo Silos, con sede in S. Giuseppe Vesuviano (Napoli) e unità di Castellammare di Stabia (Napoli) e Livorno.

Parere comitato tecnico del 17 aprile 1996. favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, già disposta con decreto ministeriale 8 marzo 1995 con effetto dal 7 dicembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Casillo Silos, con sede in S. Giuseppe Vesuviano (Napoli) e unità di Castellammare di Stabia (Napoli) e Livorno, per il periodo dal 7 dicembre 1995 al 6 giugno 1996.

Art. 3, comma 2 della legge n. 223/1991 - Sentenza tribunale del 7 dicembre 1994, n. 1726 - Contributo addizionale no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 10 agosto 1995 al 9 agosto 1996, della S.p.a. Manifattura del Matese, con sede in Piedimonte Matese (Caserta) e unità di Piedimonte Matese (Caserta).

Parere comitato tecnico del 18 aprile 1996: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Manifattura del Matese, con sede in Piedimonte Matese (Caserta) e unità di Piedimonte Matese (Caserta) per il periodo dal 10 agosto 1995 al 9 febbraio 1996.

Istanza aziendale presentata il 10 agosto 1995 con decorrenza 10 agosto 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 10 agosto 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Manifattura del Matese, con sede in Piedimonte Matese (Caserta) e unità di Piedimonte Matese (Caserta), per il periodo dal 10 febbraio 1996 al 9 agosto 1996.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1996 con decorrenza 10 febbraio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996 è approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 1° ottobre 1995 al 31 marzo 1996, della S.p.a. Nuova Dublo, con sede in Latina e unità di Latina.

Parere comitato tecnico dell'11 aprile 1996: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Nuova Dublo, con sede in Latina e unità di Latina, per il periodo dal 1° ottobre 1995 al 31 marzo 1996.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1995 con decorrenza 1° ottobre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996:

1) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 18 aprile 1995 al 17 aprile 1996, della S.p.a. Hatù - Ico, con sede in Casalecchio di Reno (Bologna) e unità di Casalecchio di Reno (Bologna).

Parere comitato tecnico del 23 aprile 1996: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Hatù - Ico, con sede in Casalecchio di Reno (Bologna) e unità di Casalecchio di Reno (Bologna), per il periodo dal 18 aprile 1995 al 17 ottobre 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1995 con decorrenza 18 aprile 1995;

2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 18 aprile 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla Hatù - Ico, con sede in Casalecchio di Reno (Bologna) e unità di Casalecchio di Reno (Bologna), per il periodo dal 18 ottobre 1995 al 17 aprile 1996.

Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1995 con decorrenza 18 ottobre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 7 giugno 1995 al 6 giugno 1996, della S.r.l. Ricamificio Carlo Peruzzotti, con sede in Milano e unità di Somma Lombardo (Varese).

Parere comitato tecnico dell'11 aprile 1996: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Ricamificio Carlo Peruzzotti, con sede in Milano e unità di Somma Lombardo (Varese) per il periodo dal 7 giugno 1995 al 6 dicembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1995 con decorrenza 7 giugno 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 7 giugno 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Ricamificio Carlo Peruzzotti, con sede in Milano e unità di Somma Lombardo (Varese), per il periodo dal 7 dicembre 1995 al 6 giugno 1996.

Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1996 con decorrenza 7 dicembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996:

1) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1° settembre 1995 al 31 agosto 1996, della S.p.a. Lagostina, con sede in Omegna (Novara) e unità di Omegna (Novara).

Parere comitato tecnico del 19 aprile 1996: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Lagostina, con sede in Omegna (Novara) e unità di Omegna (Novara) per il periodo dal 1° settembre 1995 al 29 febbraio 1996.

Istanza aziendale presentata il 26 luglio 1995 con decorrenza 1° settembre 1995;

2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 1° settembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Lagostina, con sede in Omegna (Novara) e unità di Omegna (Novara) per il periodo dal 1° marzo 1996 al 31 agosto 1996.

Istanza aziendale presentata il 19 marzo 1996 con decorrenza 1° marzo 1996;

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 23 ottobre 1995 al 22 ottobre 1996, della S.p.a. Dante Prini, con sede in Montano Lucino (Como) e unità di Montano Lucino (Como).

Parere comitato tecnico del 19 aprile 1996: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Dante Prini con sede in Montano Lucino (Como) e unità di Montano Lucino (Como), per il periodo dal 23 ottobre 1995 al 22 aprile 1996.

Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1995 con decorrenza 23 ottobre 1995;

4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 23 ottobre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Dante Prini con sede in Montano Lucino (Como) e unità di Montano Lucino (Como), per il periodo dal 23 aprile 1996 al 22 ottobre 1996.

Istanza aziendale presentata il 30 aprile 1996 con decorrenza 23 aprile 1996;

5) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 4 dicembre 1995 al 3 dicembre 1996, della S.p.a. Confezioni Maria Rossini, con sede in Carpenedolo (Brescia) e unità di Carpenedolo (Brescia).

Parere comitato tecnico del 19 aprile 1996: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Confezioni Maria Rossini, con sede in Carpenedolo (Brescia) e unità di Carpenedolo (Brescia), per il periodo dal 4 dicembre 1995 al 3 giugno 1996.

Istanza aziendale presentata il 4 dicembre 1995 con decorrenza 4 dicembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 23 luglio 1995 all'8 novembre 1995, della S.p.a. El.Vi., con sede in Trontano (Novara) e unità di Trontano (Novara).

Parere comitato tecnico del 23 aprile 1996: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriele del 13 febbraio 1996 con effetto dal 23 gennaio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. El.Vi., con sede in Trontano (Novara) e unità di Trontano (Novara) per il periodo dal 23 luglio 1995 all'8 novembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 1° agosto 1995 con decorrenza 23 luglio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

Con esclusione lavoratori di cantiere e/o sospesi per fine lavori.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 28 agosto 1995 al 27 agosto 1996, della S.p.a. Sipal, con sede in Torino e unità di Torino.

Parere comitato tecnico del 18 aprile 1996: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Sipal, con sede in Torino e unità di Torino, per il periodo dal 28 agosto 1995 al 27 febbraio 1996.

Istanza aziendale presentata il 19 settembre 1995 con decorrenza 28 agosto 1995;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 28 agosto 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S p a. Sipal, con sede in Torino e unità di Torino, per il periodo dal 28 febbraio 1996 al 27 agosto 1996.

Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1996 con decorrenza 28 febbraio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996:

1) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 19 settembre 1994 al 18 settembre 1995, della S.p.a. Firema Trasporti unità operativa Metalmeccanica Lucana, con sede in Napoli e unità Metalmeccanica Lucana di Tito Scalo (Potenza).

Parere comitato tecnico del 4 aprile 1996: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Firema Trasporti unità operativa Metalmeccanica Lucana, con sede in Napoli e unità Metalmeccanica Lucana di Tito Scalo (Potenza), per il periodo dal 19 settembre 1994 al 18 marzo 1995.

Istanza aziendale presentata il 21 ottobre 1994 con decorrenza 19 settembre 1994;

2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 19 settembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Firema Trasporti unità operativa Metalmeccanica Lucana, con sede in Napoli e unità Metalmeccanica Lucana di Tito Scalo (Potenza), per il periodo dal 19 marzo 1995 al 18 settembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 13 aprile 1995 con decorrenza 19 marzo 1995;

3) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 31 gennaio 1994 al 30 gennaio 1995, della S.p.a. Flovetro, con sede in San Salvo (Chieti) e unità di San Salvo (Chieti).

Parere comitato tecnico del 4 aprile 1996: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Flovetro, con sede in San Salvo (Chieti) e unità di San Salvo (Chieti) per il periodo dal 31 gennaio 1994 al 30 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1994 con decorrenza 31 gennaio 1994.

L'istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° giugno 1994 al 31 maggio 1995, della S.r.l. Nuova Italiana Coke ora Italiana Coke S.r.l., con sede in Milano ora Vado Ligure (Savona) e unità di Porto Marghera (Venezia).

Parere comitato tecnico del 23 aprile 1996: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla: S.r.l. Nuova Italiana Coke ora Italiana Coke S.r.l., con sede in Milano ora Vado Ligure (Savona) e unità di Porto Marghera (Venezia), per il periodo dal 1° giugno 1994 al 30 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 3 giugno 1994 con decorrenza 1° giugno 1994;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 1° giugno 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Nuova Italiana Coke ora Italiana Coke S.r.l., con sede in Milano ora Vado Ligure (Savona) e unità di Porto Marghera (Venezia), per il periodo dal 23 maggio 1995 al 31 maggio 1995.

Istanza aziendale presentata il 30 maggio 1995 con decorrenza 1° dicembre 1994.

Articolo 7, comma 1, legge n. 236/1993;

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 22 settembre 1992 al 21 settembre 1993, della S.r.l. Alpi unità mensa c/o Marzotto (divisione Lebole moda), con sede in Valdagno (Vicenza) e unità di Rassina (Arezzo).

Parere comitato tecnico del 23 febbraio 1996: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Alpi unità mensa c/o Marzotto (divisione Lebole moda), con sede in Valdagno (Vicenza) e unità di Rassina (Arezzo) per il periodo dal 22 settembre 1992 al 21 marzo 1993.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 18 gennaio 1994, n. 14118;

4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 22 settembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Alpi unità mensa c/o Marzotto (divisione Lebole moda), con sede in Valdagno (Vicenza) e unità di Rassina (Arezzo), per il periodo dal 22 marzo 1993 al 21 settembre 1993.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 29 ottobre 1994, n. 16070;

5) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 28 agosto 1995 al 27 febbraio 1996, della ditta Roberto Annibale, con sede in Savignano Irpino (Avellino) e unità di Savignano Irpino (Avellino).

Parere comitato tecnico del 23 aprile 1996: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta Roberto Annibale, con sede in Savignano Irpino (Avellino), e unità di Savignano Irpino (Avellino) per il periodo dal 28 agosto 1995 al 27 febbraio 1996.

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1995 con decorrenza 28 agosto 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996:

1) è approvata la modifica del programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 agosto 1995, della S.p.a. P.S.A. Sistemi antivibranti, con sede in Milano e unità di Caselette (Torino), Milano e Settimo Torinese (Torino).

Parere comitato tecnico del 26 marzo 1996: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 9 febbraio 1995 con effetto dal 1° settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. P.S.A. Sistemi antivibranti, con sede in Milano e unità di Caselette (Torino), Milano, Settimo Torinese (Torino), per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 30 giugno 1995.

Istanza aziendale presentata il 16 febbraio 1995 con decorrenza 1° gennaio 1995.

L'istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996:

1) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 21 agosto 1995 al 20 febbraio 1996, della S.p.a. Sidermarghera, con sede in Vicenza e unità di Porto Marghera (Venezia).

Parere comitato tecnico del 4 aprile 1996: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Sidermarghera, con sede in Vicenza e unità di Porto Marghera (Venezia), per il periodo dal 21 agosto 1995 al 20 febbraio 1996.

Istanza aziendale presentata il 7 agosto 1995 con decorrenza 21 agosto 1995.

L'istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996:

1) è approvata la modifica del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 25 gennaio 1994 al 23 gennaio 1995, della S.p.a. Porcellane Richard Ginori dal 15 luglio 1994 Patrimonio F.P.G. S.r.l., con sede in Milano e unità di Laveno Ponte-Mombello (Varese).

Parere comitato tecnico del 7 novembre 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 25 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Porcellane Richard Ginori dal 15 luglio 1994 Patrimonio F.P.G. S.r.l., con sede in Milano e unità di Laveno Ponte-Mombello (Varese), per il periodo dal 25 gennaio 1994 al 24 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1994 con decorrenza 25 gennaio 1994.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 28 dicembre 1995, n. 19729;

2) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 2 dicembre 1993 al 1° giugno 1994, della S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Varese, con sede in Varese e unità di Varese.

Parere comitato tecnico del 22 marzo 1996: favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per liquidazione coatta, già disposta con decreto ministeriale del 24 novembre 1993 con effetto dal 2 dicembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Varese, con sede in Varese e unità di Varese, per il periodo dal 2 dicembre 1993 al 1° giugno 1994.

Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - Decreto del 21 dicembre 1990, contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 3 novembre 1993 al 2 maggio 1994, della S.p.a. Pizzi, con sede in Borgosesia (Vercelli) e unità di Borgosesia (Vercelli).

Parere comitato tecnico del 22 marzo 1996: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 5 aprile 1994 con effetto dal 3 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Pizzi, con sede in Borgosesia (Vercelli) e unità di Borgosesia (Vercelli), per il periodo dal 3 novembre 1993 al 2 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 27 dicembre 1993 con decorrenza 3 novembre 1993;

4) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 6 agosto 1995 al 5 febbraio 1996, della S.p.a. I L.F.O. Industrie laminati ferrosi odolese, con sede in Odolo (Brescia) e unità di Odolo (Brescia).

Parere comitato tecnico del 22 marzo 1996: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 25 settembre 1995 con effetto dal 6 febbraio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. I.L.F.O. Industrie laminati ferrosi odolese, con sede in Odolo (Brescia) e unità di Odolo (Brescia), per il periodo dal 6 agosto 1995 al 5 febbraio 1996.

Istanza aziendale presentata il 13 settembre 1995 con decorrenza 6 agosto 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996:

1) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 4 aprile 1996, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 4 aprile 1996 con effetto dal 6 febbraio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Catel, con sede in Cosenza e unità di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, per il periodo dal 6 febbraio 1996 al 5 agosto 1996.

Istanza aziendale presentata il 22 marzo 1996 con decorrenza 6 febbraio 1996;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 17 aprile 1996, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 17 aprile 1996 con effetto dal 12 dicembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Impresar, con sede in Nuoro e unità di Ottana (Nuoro), e cantieri vari, Nuoro, per il periodo dal 12 giugno 1995 all'11 dicembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 9 giugno 1995 con decorrenza 12 giugno 1995.

L'istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996:

1) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 12 marzo 1995 all'11 settembre 1995, della S.p.a. I.T.V., con sede in Somma Lombardo (Varese) e unità di Somma Lombardo (Varese).

Parere comitato tecnico del 3 aprile 1996: favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, già disposta con decreto ministeriale dell'8 marzo 1995, con effetto dal 12 marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. I.T.V., con sede in Somma Lombardo (Varese) e unità di Somma Lombardo (Varese), per il periodo dal 12 marzo 1995 all'11 settembre 1995.

Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - Decreto tribunale dell'11 marzo 1994, contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) è approvato il programma per crisi aziendale relativo al periodo dal 9 ottobre 1995 all'8 ottobre 1996, della S.p.a. Saponeria nazionale Milano Sa.Na.Mi., con sede in Milano e unità di Milano.

Parere comitato tecnico del 3 aprile 1996: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Saponeria nazionale Milano Sa.Na.Mi., con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 9 ottobre 1995 all'8 ottobre 1996.

Art. 6, comma 1, decreto-legge n. 180/1996.

L'istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996:

1) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 marzo 1996, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Alenia - Azienda di finmeccanica, con sede in Roma e unità nazionali con esclusione di Roma e Foggia, per il periodo dall'8 agosto 1995 al 10 agosto 1995

Istanza aziendale presentata il 19 settembre 1995 con decorrenza 8 agosto 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n 14 del 18 gennaio 1995.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruzione della C I G O ;

2) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 marzo 1996, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S p a. Alenia - Azienda di finmeccanica, con sede in Roma e unità nazionali con esclusione di Roma e Foggia, per il periodo dall'11 agosto 1995 al 7 febbraio 1996.

Istanza aziendale presentata il 13 settembre 1995 con decorrenza 11 agosto 1995

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n 14 del 18 gennaio 1995

L'istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996:

1) ai sensi dell'art. 4, comma 21, del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180, in favore di massimo 19 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla ditta Nuova Mecfond - Gruppo Iritecna S.p.a , sede di Napoli ed unità di Napoli, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 gennaio 1996 al 1° luglio 1996.

Il trattamento di cui sopra è ulteriormente concesso sino al 1° gennaio 1997.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata all'U R L M O di Napoli come da protocollo stesso, in data 22 gennaio 1996.

Pagamento diretto no;

2) ai sensi dell'art. 4, comma 21, del decreto-legge 2 aprile 1996, n 180, in favore di massimo 51 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla Selenia S.p.a., sede di Crotone ed unità di Crotone, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale dal 19 ottobre 1995 al 18 aprile 1996.

Il trattamento di cui sopra è ulteriormente concesso sino al 18 ottobre 1997.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili

L'istanza della società è stata inoltrata all'U.R L M.O. di Reggio Calabria come da protocollo dello stesso, in data 17 novembre 1995.

Pagamento diretto. no.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n 20480 del 23 aprile 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato, la ove espressamente disposto, ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996 a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, della legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 21 novembre 1994, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Edit Editoriale italiana, con sede in Roma e unità di Roma e Milano, per il periodo dal 1° novembre 1994 al 30 aprile 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996 è accertata la permanenza della condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 12 ottobre 1995 all'11 ottobre 1996, della ditta S.r l. gruppo San Zeno editrice Il Nuovo Veronese, con sede in Verona e unità di Verona.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r.l gruppo San Zeno editrice Il Nuovo Veronese, con sede in Verona e unità di Verona, per il periodo dal 12 ottobre 1995 all'11 aprile 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996 a seguito dell'accertamento delle condizioni di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 13 giugno 1995, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a. Editrice Il Giorno già Sogedit, con sede in Milano e unità di Milano e Roma, per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 30 giugno 1996.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996 è accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 7 agosto 1995 al 6 agosto 1996, della S.r l Lito Sud, con sede in Ariccia (Roma) e unità di Roma, via Tiburtina.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r l. Lito Sud, con sede in Ariccia (Roma) e unità di Roma, via Tiburtina, per il periodo dal 7 agosto 1995 al 6 febbraio 1996.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è prorogata dal 7 febbraio 1996 al 6 agosto 1996.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996 è accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, della legge n. 416/1981, limitatamente al periodo dal 1° giugno 1995 al 31 maggio 1996 della S r.l. Servizi editoriali integrati, con sede in Ariccia (Roma) e unità di Roma.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r l. Servizi editoriali integrati, con sede in Ariccia (Roma) e unità di Roma, per il periodo dal 1° giugno 1995 al 30 novembre 1995.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è prorogata dal 1° dicembre 1995 al 31 maggio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996 è accertata la condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1° settembre 1995 al 31 agosto 1997 della S.c. a r.l. Il Manifesto cooperativa editrice, con sede in Roma e unità di Milano e Roma.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Il Manifesto cooperativa editrice, con sede in Roma e unità di Milano e Roma, per il periodo dal 1° settembre 1995 al 29 febbraio 1996.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è prorogata dal 1° marzo 1996 al 31 agosto 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996 è accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, della legge n. 416/1981, relativamente al periodo dal 1° marzo 1994 al 28 febbraio 1996 della S.c. a r.l. Gestione Corriere della Valtellina, con sede in Sondrio e unità di Sondrio.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Gestione Corriere della Valtellina, con sede in Sondrio e unità di Sondrio, per il periodo dal 1° marzo 1994 al 31 agosto 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996 è accertata la condizione di crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 17 luglio 1995 al 16 luglio 1996 della S.r.l. Telestampa Nord, con sede in Muggiò (Milano) e unità di Muggiò (Milano).

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Telestampa Nord, con sede in Muggiò (Milano) e unità di Muggiò (Milano), per il periodo dal 17 luglio 1995 al 16 gennaio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996 a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, della legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 15 dicembre 1995, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stampa quotidiana, con sede in Roma e unità di Roma, via Idrovore della Magliana, per il periodo dall'8 settembre 1995 al 7 marzo 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Editoriale Parma, con sede in Parma e unità di Parma, per un massimo di 20 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 29 gennaio 1996 al 28 luglio 1996.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è prorogata dal 29 luglio 1996 al 28 gennaio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.G.M. color system, con sede in Milano e unità di Milano, per un massimo di 19 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 gennaio 1996 al 15 luglio 1996.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è prorogata dal 16 luglio 1996 al 15 gennaio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sistemi di produzione già A. Petit Pierre, con sede in Segrate (Milano) e unità di Brescia, per un massimo di 40 dipendente, Segrate (Milano), per un massimo di 22 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 13 gennaio 1996 al 12 luglio 1996.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è prorogata dal 13 luglio 1996 al 12 gennaio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cielle, con sede in Palazzolo sull'Oglio (Brescia) e unità di Palazzolo sull'Oglio (Brescia), per un massimo di 17 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 febbraio 1996 al 15 agosto 1996.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è prorogata dal 16 agosto 1996 al 15 febbraio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gemini elettronica, con sede in Bodio Lomnago (Varese) e unità di Bodio Lomnago (Varese), per un massimo di 58 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 20 febbraio 1996 al 19 agosto 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 20 agosto 1996 al 19 febbraio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Appendino di Ceni Luigi, con sede in Carmagnola (Torino) e unità di Carmagnola (Torino), per un massimo di 20 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 24 giugno 1995 al 23 dicembre 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 24 dicembre 1995 al 23 giugno 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hitec Campania (gruppo Mandelli), con sede in Montefredane (Avellino) e unità di Montefredane (Avellino), per un massimo di 15 dipendenti, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 marzo 1996 al 14 settembre 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 15 settembre 1996 al 14 marzo 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mandelli 2 (gruppo Mandelli), con sede in Montefredane (Avellino) e unità di Montefredane (Avellino), per un massimo di 60 dipendenti, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 marzo 1996 al 14 settembre 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 15 settembre 1996 al 14 marzo 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Prometa, con sede in Montefredane (Avellino) e unità di Montefredane Prata P.V. (Avellino), per un massimo di 30 dipendenti, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 marzo 1996 al 14 settembre 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 15 settembre 1996 al 14 marzo 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.B.M. Hudson italiana - Gruppo Fochi, con sede in Milano e unità di Terno d'Isola (Bergamo), per un massimo di 200 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 12 febbraio 1996 all'11 agosto 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 12 agosto 1996 all'11 febbraio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180, è prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.r.l. CO.RI.SA. - Consorzio per le ricerche in Sardegna, con sede in Sassari e unità di Alghero (Sassari), per il periodo dal 1° settembre 1995 al 29 febbraio 1996, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 1° marzo 1996 al 31 agosto 1996.

Il trattamento di cui sopra è pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. CO.RI.SA. - Consorzio per le ricerche in Sardegna, con sede in Sassari e unità di Sassari, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 1° settembre 1994 al 28 febbraio 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 1° marzo 1995 al 31 agosto 1995.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.M.A. Supermercati alimentari, con sede in Rozzano Milanofiori (Milano) e unità di Vercelli, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 16 luglio 1995 al 24 settembre 1995.

La proroga di cui sopra, non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1996, è approvato il programma per crisi aziendale relativo al periodo dal 16 ottobre 1995 al 23 marzo 1996, della ditta S.p.a. IRA Costruzioni, con sede in Catania e unità di Cagliari, Catania, Enna, Messina, Palermo, Siracusa e Trapani.

Parere comitato tecnico del 2 luglio 1996.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. IRA Costruzioni, con sede in Catania e unità di Cagliari, Catania, Enna, Messina, Palermo, Siracusa e Trapani, per il periodo dal 16 ottobre 1995 al 23 marzo 1996.

Istanza presentata il 24 novembre 1995 con decorrenza 23 marzo 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1996, a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 23 aprile 1996, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 23 aprile 1996 con effetto dal 9 ottobre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Delmar, con sede in Milano e unità di Alserio (Como) e Tavernerio (Como), per il periodo dal 9 aprile 1996 all'8 ottobre 1996.

Istanza aziendale presentata l'11 aprile 1996 con decorrenza 9 aprile 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1996.

1) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 22 giugno 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 22 giugno 1995 con effetto dal 29 agosto 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Simint - Gruppo Simint, con sede in Modena e unità di Modena, per il periodo dal 29 febbraio 1996 al 24 agosto 1996.

Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1996 con decorrenza 29 febbraio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 22 giugno 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 22 giugno 1995 con effetto dal 29 agosto 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Simint Italia - Gruppo Simint, con sede in Modena e unità di Modena e S. Gregorio Veronella (Verona), per il periodo dal 27 febbraio 1996 al 24 agosto 1996.

Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1996 con decorrenza 27 febbraio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1996, è approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 28 giugno 1995 al 27 giugno 1996, della S.p.a. Fiat auto, con sede in Torino e unità nazionali.

Parere comitato tecnico del 31 maggio 1996: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 9 febbraio 1995 con effetto dal 28 giugno 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Fiat auto, con sede in Torino e Direzione produzione staff di Torino, Mirafiori carrozzeria (Torino), Mirafiori meccanica (Torino), Mirafiori presse (Torino), Napoli stabilimento Nardò servizio autopista sperimentale (Lecce), Pomigliano carrozzerie e presse (Napoli), Pomigliano enti centrali (Napoli), pomigliano stampaggi plastici (Napoli), Rivalta carrozzeria e presse (Torino), Rivalta stampaggi plastici (Torino), U.P.A. Casalnuovo/Giugliano (Napoli), Verrone (Vercelli) e Verrone U.P. Rivalta (Vercelli), per il periodo dall'11 agosto 1995 al 27 dicembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 31 luglio 1995 con decorrenza 11 agosto 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1996:

1) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, della S.r.l. Dalmine tubi di precisione gruppo ILVA già Dalmine tubi speciali, con sede in Dalmine (Bergamo) e unità di Costa Volpino (Bergamo).

Parere comitato tecnico del 9 novembre 1995: favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Dalmine tubi di precisione gruppo ILVA già Dalmine tubi speciali, con sede in Dalmine (Bergamo) e unità di Costa Volpino (Bergamo), per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 30 giugno 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1995 con decorrenza 1° gennaio 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della Cassa integrazione e guadagni obbligatoria;

2) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Dalmine tubi di precisione gruppo ILVA già Dalmine tubi speciali, con sede in Dalmine (Bergamo) e unità di Costa Volpino (Bergamo), per il periodo dal 1° luglio 1995 al 10 agosto 1995.

Istanza aziendale presentata il 3 agosto 1995 con decorrenza 1° luglio 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della Cassa integrazione e guadagni obbligatoria;

3) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Dalmine tubi di precisione gruppo ILVA già Dalmine tubi speciali, con sede in Dalmine (Bergamo) e unità di Costa Volpino (Bergamo), per il periodo dall'11 agosto 1995 al 31 dicembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 3 agosto 1995 con decorrenza 11 agosto 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1996, è approvata la proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 1° gennaio 1994 al 28 febbraio 1994, della ditta S.r.l. Dalmine tubi speciali - gruppo Dalmine ILVA, con sede in Dalmine (Bergamo) e unità di Costa Volpino (Bergamo).

Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Dalmine tubi speciali - gruppo Dalmine ILVA, con sede in Dalmine (Bergamo) e unità di Costa Volpino (Bergamo), per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 28 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 3 gennaio 1994 con decorrenza 1° gennaio 1994.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 16 giugno 1995, n. 17905/31-31.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1996:

1) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, della S.r.l. Dalmine tubi di precisione - gruppo ILVA, già Dalmine tubi speciali, con sede in Dalmine (Bergamo) e unità di Costa Volpino (Bergamo).

Parere comitato tecnico del 9 novembre 1995: favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Dalmine tubi di precisione - gruppo ILVA già Dalmine tubi speciali, con sede in Dalmine (Bergamo) e unità di Costa Volpino (Bergamo), per il periodo dal 1° marzo 1994 al 31 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 28 dicembre 1993 con decorrenza 1° marzo 1994.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 16 giugno 1995, n. 17905/64.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

2) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Dalmine tubi di precisione - gruppo ILVA già Dalmine tubi speciali, con sede in Dalmine (Bergamo) e unità di Costa Volpino (Bergamo), per il periodo dal 1° settembre 1994 al 31 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 1° agosto 1994 con decorrenza 1° settembre 1994.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 16 giugno 1995, n. 17905/65.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1996, è approvato il programma per crisi aziendale, per il periodo dal 2 ottobre 1995 al 1° aprile 1996, della S.r.l. S.I.CON. - Società italiana contenitori, con sede in Giammoro di Pace del Mela (Messina) e unità di Giammoro ed Ufficio (Messina).

Parere comitato tecnico del 21 maggio 1996: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. S.I.CON. - Società italiana contenitori, con sede in Giammoro di Pace del Mela (Messina) e unità di Giammoro ed Ufficio (Messina), per il periodo dal 2 ottobre 1995 al 1° aprile 1996.

Istanza presentata il 24 novembre 1995 con decorrenza 2 ottobre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1996, è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° agosto 1995 al 31 luglio 1996, della S.p.a. Galileo industrie ottiche, con sede in Venezia-Marghera e unità di Marghera (Venezia).

Parere comitato tecnico del 17 maggio 1996: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Galileo industrie ottiche, con sede in Venezia-Marghera e unità di Marghera (Venezia), per il periodo dal 1° agosto 1995 al 31 gennaio 1996.

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1995 con decorrenza 1° agosto 1995.

Il trattamento di cui sopra è prorogato dal 1° febbraio 1996 al 31 luglio 1996.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1996 con decorrenza 1° febbraio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere all'esonero del contributo addizionale, di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988, fino al 2 aprile 1996, data della scadenza del beneficio dell'amministrazione controllata, concessa dal Tribunale di Venezia ad azienda in argomento, a partire dal 28 ottobre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dall'azienda sottospecificata, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, è disposta la proroga della corresponsione dell'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria ai sensi dell'art. 4, comma 19, del decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 39, per i periodi e per il numero di unità lavorative di seguito indicati:

S.p.a. Fischer e Rechsteiner, con sede in Milano e unità di Brescia, per il periodo dal 1° giugno 1995 al 31 maggio 1996, art. 1, legge n. 293/1993, un lavoratore, primo d.m. 8 maggio 1995: dal 1° giugno 1993.

96A4940-96A4976

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93, del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Firenze sono vacanti due posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per i settori e le discipline sottospecificati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di ingegneria:

settore scientifico-disciplinare I17X (elettrotecnica) per la disciplina «elettrotecnica».

settore scientifico-disciplinare H05X (topografia e cartografia) per la disciplina «topografia».

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A5057

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93, del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Firenze è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il settore e la disciplina sottospecificati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze politiche:

settore scientifico-disciplinare M02A (storia moderna), per la disciplina «storia moderna».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A5058

UNIVERSITÀ DI BERGAMO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Bergamo è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il settore sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lingue e letterature straniere:

teoria della letteratura - settore L12C critica letteraria.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A5059

UNIVERSITÀ «ROMA TRE»

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93, del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80, dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso questo Ateneo sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per i settori scientifico-disciplinari di seguito specificati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di ingegneria:

settore scientifico-disciplinare A02A - analisi matematica comprendente la disciplina di «Analisi matematica».

settore scientifico-disciplinare I16A - ingegneria degli scavi e delle miniere comprendente la disciplina di «Sicurezza del lavoro e difesa ambientale».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le predette istanze dovranno essere corredate - per i soli docenti di altro Ateneo - di un certificato di servizio attestante: *a)* la retribuzione in godimento o la data di assegnazione alla successiva classe stipendiale; *b)* l'indicazione del settore scientifico-disciplinare cui il docente risulti assegnato in applicazione dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

I provvedimenti rettorali di esecuzione delle delibere di chiamata saranno assunti solo dopo verifica della loro compatibilità con le risorse di budget e le disponibilità di organico.

96A5056

UNIVERSITÀ DI SIENA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93, del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la sottoindicata facoltà dell'Università di Siena è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia:

statistica (settore s.d. S01A: statistica).

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare la propria domanda direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A5060

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'avviso del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali concernente: «Modificazioni allo statuto della Fondazione ornicoltori italiani - F.O.I., in Piacenza». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 162 del 12 luglio 1996).

Nel titolo dell'avviso citato in epigrafe, riportato sia a pag. 2 del sommario che a pag. 45, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Modificazioni allo statuto della *Fondazione* ornicoltori italiani - F.O.I., in Piacenza», leggasi: «Modificazioni allo statuto della *Federazione* ornicoltori italiani - F.O.I., in Piacenza».

96A5062

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S a.s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I B S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S a s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5 6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSÌ
Corso V Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S G C ESSEGICI S a s
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI CA M
Piazza S G Bosco, 3
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Piazza V. E Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S n c
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I P Z S
S Marco 1893/B - Campo S Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G Carducci, 44
LIBRERIA L E G I S
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 385.000
- semestrale	L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 72.500
- semestrale	L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 216.000
- semestrale	L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 72.000
- semestrale	L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 215.500
- semestrale	L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 742.000
- semestrale	L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189